

R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA SICILIA
SEZIONE DI CATANIA

BOLLETTINO STORICO CATANESE

(già ARCHIVIO STORICO PER LA SICILIA ORIENTALE)

ANNO V — 1940 - XVIII

Fasc. I-II

CATANIA
TIPOGRAFIA ZUCCARELLO & IZZI
1940-XVIII

INDICE DEL VOLUME

ANNO V, 1940-XVIII

Memorie :

F. RAFFAELE, <i>Contributo alla storia della politica siceliota antipunica anteriore alla battaglia d'Imera</i>	Pag. 1
M. GAUDIOSO, <i>Contributo alla storia dell'origine della comunione tripartita in Sicilia</i>	» 19
M. CHIAUDANO, <i>Un frammento del secolo XI degli « Acta SS. Alexandri, Ecentii et Theodoli » nel R. Archivio di Stato di Catania</i>	» 39
G. PICCITTO, <i>Schizzo di storia della dialettologia siciliana</i>	» 43
G. NATALI, <i>Giuseppe Macherione poeta, assertore e martire dell'idea italiana (con 1 tav.)</i>	» 66
C. NASELLI, <i>Manto siciliano e « faldetta » maltese (con 2 tavv.)</i>	» 88
F. MARLETTA, <i>Martino I d'Aragona nel Castello Ursino di Catania (con 1 tav.)</i>	» 151
G. AGNELLO, <i>Il Castello di Catania nel quadro dell'architettura sveva (con figg.)</i>	» 183
M. GAUDIOSO, <i>Il Castello Ursino nella vita pubblica catanese del sec. XV (con 1 tav.)</i>	» 202
G. LIBERTINI, <i>Iscrizioni e disegni sui muri del Castello Ursino di Catania (con figg. e 2 tavv.)</i>	» 223

Bibliografia :

P. GRIFFO, <i>Bibliografia siciliana di storia e di archeologia per gli anni 1933-1938, con un'Appendice di Bibliografia maltese</i>	» 97
--	------

Recensioni :

P. E. ARIAS, <i>G. Libertini, Δημητριακα. Id., Antichi modelli fittili architettonici</i>	» 124
L. LA ROCCA, <i>M. Gaudioso, Ancora sui privilegi falsi di Messina. C. Giardina, Sull'autenticità dei privilegi messinesi</i>	» 125
E. DI CARLO, <i>P. G. Cigno, G. A. Serrao ed il Giansenismo</i>	» 128
S. CARAMELLA, <i>E. Pelloni, G. Lombardo-Radice</i>	» 132
C. NASELLI, <i>F. P. Frontini, Canti religiosi del popolo siciliano</i>	» 184

Contributo alla storia dell'origine della comunione tripartita in Sicilia

Un recente studio di Jean Yver (1), professore alla facoltà giuridica dell'Università di Caen, studio che per taluni aspetti interessa molto da vicino l'Isola nostra, ci offre lo spunto per riprospettare e sviluppare alcune considerazioni già da noi altrove fatte sulla intrigata faccenda dell'origine della comunione familiare in Sicilia. Non intendiamo affrontare in pieno il complesso problema, impresa estranea al nostro compito che è quello di illustrare e chiarire al lume delle fonti siciliane taluni rilievi dell'articolo. Nè diremo cose nuove, ma esse, inquadrare nel loro vero ambiente storico, risulteranno illuminate di luce nuova, più di quanto non era stato possibile in passato con le ben note asserzioni dogmatiche di taluni studiosi che, allontanandosi dalla via tracciata dal Brünneck, se contribuirono ad allargare gli orizzonti d'indagine, perdettero di vista, relativamente alla Sicilia, i veri obbiettivi di ricerca.

Dobbiamo proporci le seguenti domande: Esistono nelle fonti giuridiche e diplomatiche siciliane dell'età normanno-sveva reali infiltrazioni di usanze nordiche? Poterono franco-normanni, lombardi e italici lasciare impronta di sè nella pratica giuridica dell'Isola?

Nell'articolo in esame, l'autore prendendo lo spunto da uno studio di Andrea Lemaire su le origini della comunione dei beni nel diritto consuetudinario francese, e in particolar modo sulla formazione della comunione degli acquisti, affronta l'oscuro problema dell'origine del regime primitivo dei beni mobili considerandolo come un particolare prodotto del diritto popolare francese. Egli inizia pertanto con rapida e diligente indagine documentaria l'esame della divisione tripartita bretone, normanna e inglese accennando in primo luogo alla parentela, intravista dal Brünneck, fra le disposizioni delle consuetudini siciliane e quelle del *Très Ancienne Coutume de Bretagne*, nel quale, in opposizione al costume dei nobili, si deter-

(1) JEAN YVER, *La tripartizione dei beni mobili nell'antico diritto francese* Traduzione di MARIA AURELIA MOCHI-ONORY VICARELLI. In « Rivista di Storia del Diritto Italiano » Anno XII, Fasc. I, pp. 38-56. Per la bibliografia, là dove non viene da noi espressamente riportata, rimandiamo a quella dell'articolo in esame.

mina per la gente di bassa condizione una divisione dei beni in tre parti fra padre, madre e figli; e come in Sicilia, un diritto dei figli alla «terza» del genitore morto. Osserva come, partendo da questi regolamenti brettoni, si è da taluni cercato di attribuire alla divisione tripartita, (forse anche per la concomitanza con le consuetudini siciliane) una origine normanna, così il già citato Brünneck e il Brunner; il Brünneck, poi, per la coesistenza di questi usi tanto in Francia quanto in Inghilterra, pensa addirittura ad una origine scandinava. Restando nei soli confini della Francia occidentale l'A. rileva in generale l'esistenza di un regime comunistico di beni in terzi, e specialmente ad Amiens in una consuetudine del secolo XIII la cui enunciazione esclude che si possa trattare solamente di beni mobili, bensì di beni in generale. E nell'osservare ciò, pur riconoscendo che questo « esprit de communauté », sia caratteristico della Normandia, e così tenace da sopravvivere sino alla fine dell'antico regime, esclude la diretta influenza della comunione normanna su quella delle varie città francesi. E nello stesso senso, per ciò che riguarda la Sicilia, osserva la notevole distanza che separa queste semplici tendenze di comunione del diritto normanno arcaico dalla vera comunione tripartita quale quella delle città siciliane, in quanto il regime in uso in Sicilia, (escluso quello di Siracusa nella tarda redazione del 1318), è caratterizzato da una comunione universale che sorge o alla nascita di un figlio, o dopo un anno, un mese, una settimana e un giorno di matrimonio (Caltagirone e Piazza); mentre, egli dice, questa comunione tripartita dell'antico costume normanno è solamente evidente per i beni mobili.

L'A. rileva il singolare atteggiarsi della consuetudine siciliana nella quale, nel corso della vita familiare, marito moglie e figli hanno già diritto ad una quota ideale del patrimonio comune; e quel tale diritto di aspettativa dei figli sulla quota del genitore premorto. E rileva, come prova della singolarità dell'istituto siciliano, il fatto che quella consuetudine trova il primo posto nel testo messinese, che è il testo tipo di tutta l'Isola; e che inoltre la divisione a causa di morte dei genitori non viene contemplata che come ipotesi sussidiaria; che nella consuetudine siciliana il diritto della moglie è così fortemente stabilito che nel caso di premorienza questo suo diritto è raccolto dagli eredi; e che inoltre il diritto del figlio ad un terzo è talmente concepito come indipendente e come preesistente alla divisione che nel caso della di lui premorienza il padre e la madre sono tenuti a dividersi la sua «terza» indivisa. In contrapposizione poi col costume normanno e col costume francese in genere, la consuetudine siciliana ignora la necessità del prelevamento da farsi sul terzo del

defunto per la salvezza dell'anima a vantaggio delle chiese. Ciò tuttavia è irrilevante, essendo tale norma indipendente dalla volontà del legislatore civile che, come in Sicilia, poteva escluderla.

Per ciò che riguarda particolarmente il regime dei mobili che è oggetto del lavoro in esame, l'A. rileva che nè la moglie nè i figli (e ciò in contrasto con la consuetudine siciliana, esclusa però Siracusa) hanno diritti sui beni mobili durante la vita del *de cuius*. Accingendosi poi a parlare della fine del sistema della tripartizione egli accenna al fenomeno di fusione dei mobili e degli acquisti mettendolo in relazione con la scomparsa del sistema stesso, per far posto di buon'ora in tutte le regioni di Francia (meno la Normandia) che avevano conosciuto il regime speciale dei beni mobili e la divisione tripartita, ad una comunione *bipartita* di beni mobili e di acquisti. Questa evoluzione risulta documentata in maniera evidente per la Bretagna il cui *nouvelle coutume*, nella redazione del 1580, rinunciando all'antico sistema tripartito che le era proprio e caratteristico, instaura il comune sistema della bipartizione di mobili e di acquisti. Solamente la Normandia continua a persistere fino all'età delle codificazioni nell'osservanza del regime tripartito, che si ritiene, pertanto, esclusivamente dei mobili. Ma dappertutto in Francia il regime degli acquisti trionfò per tempo su quello dei mobili e della tripartizione.

Questa la tesi dell'Yver, certamente ingegnosa per dimostrare come il costume normanno non abbia influito sulla generalità delle regioni di Francia, per aver potuto esso compiere una profonda modificazione dell'Istituto della tripartizione, modificazione che rimase ignota alla Normandia. Insomma, là dove non si ebbe il fenomeno di fusione dei mobili e degli acquisti, ivi persistette tenace il sistema della tripartizione e quindi della sola comunione dei mobili, precisamente come in Normandia.

L'Yver trova tuttavia una singolare eccezione, ma in Sicilia, e in una sola città, Siracusa, nella quale pur essendovi il sistema della comunione dei mobili e degli acquisti, non si giunse, come sarebbe stato da attendersi, alla formazione di una comunione bipartita. Ciò conferma la singolarità della comunione siciliana che, anche in quello stadio evolutivo del regime patrimoniale, rimase legata al sistema della tripartizione. Ma a Siracusa, così come in Francia, a differenza delle altre città di Sicilia, la moglie ed i figli non avevano diritti esclusivi su i mobili comuni, potendo il padre disporre di essi anche con l'opposizione degli altri consociati.

Senonchè è poi possibile credere che in Normandia si sia rimasti legati al sistema della tripartizione esclusivamente per « il carattere

arcaico e conservatore della sua *coutume* », e non per altre ragioni? A noi sembra che lo Schupfer (1) sia riuscito a dimostrare che la comunione normanna riguardava anche gli acquisti, e se essa, in questo caso, non andò soggetta a quelle modificazioni dell'Istituto verificatesi nelle altre regioni di Francia, ciò può essere dovuto ad altre ragioni, quelle stesse per le quali nella generalità delle città di Sicilia si rimase legati al regime della tripartizione. Lo stesso Yver, nell'osservare quella tale tendenza della assimilazione dei beni mobili ai beni acquisiti, e lo rileva anche per Siracusa, nota anche qui la tenace aderenza al sistema della tripartizione come se a Siracusa « avesse trionfato la legge dei beni mobili » che conduceva *ipso iure* alla tripartizione. Ma a Siracusa forse, egli dice, appunto perchè si tratta di consuetudini urbane, si doveva essere più inclini « a considerare come mobili tutti i beni ». Ma non si può pensare altrettanto per la Normandia?

Lo Schupfer per altro, pur riconoscendo che nessuna delle grandi fonti dell'antico diritto normanno accenna in modo chiaro e preciso ad una vera e propria comunione, ha segnalato alcune fonti documentarie e giuridiche attraverso le quali essa si può ricostruire nettamente; non è solo una comunione di mobili, ma anche di acquisti, ed anche « in tenementis »; un sistema che sorge dalla primitiva « *tertia collaborationis* » della legge Ribuarica, e del quale troviamo l'interessante recezione di Bormio in Piemonte, i cui Statuti (c. 291) assicuravano alla donna nel caso di scioglimento di matrimonio e indipendentemente dalla presenza di figli, la terza parte di tutti i beni mobili e immobili che il marito avesse acquistato durante il matrimonio.

Or, fra gli studiosi francesi, oltre al Lefebure, più recentemente l'Astoul, rilevando che nel *Très Ancien Coutumier* di Normandia si accenni ad un *commune catallum* appartenente ai tre elementi della famiglia, padre, madre e figli, ha ammesso di vedervi un « *esprit de communauté* » tosto soffocato dalla tendenza di assicurare al padre la completa proprietà dei mobili, riducendo i diritti della moglie ai semplici lucri di sopravvivenza (2). Su tali basi l'Yver ha concluso negando che queste semplici tendenze di comunione del diritto normanno arcaico abbiano potuto determinare la formazione della vera comunione così come si atteggia nelle consuetudini siciliane.

(1) F. SCHUPFER, *Il diritto privato dei popoli germanici*. Città di Castello, 1914; vol. II, pag. 148 e seg.

(2) Ch. ASTOUL, *Meubles et acquêts dans le regime matrimonial normand*. In « *Travaux de la Semaine d'histoire du droit normand tenue a Guernesey* »; Caen, Olivier, 1928, pag. 71.

Ma d'altra parte cosa troviamo nell'Ecloga di Leone Isaurico che possa trovare preciso riscontro nel cap. I delle consuetudini messinesi? Citiamo queste per tutte e non senza intenzione. Dall'esame dell'Ecloga sorge al più la figura di una comunione amministrativa, senza alcun accenno alla misura di compartecipazione dei componenti. Un riferimento più preciso a questa specie di comunione troviamo là dove (cap. 7) si parla del caso particolare della morte di uno dei coniugi, nel qual caso il coniuge superstite divideva coi figli la quota del defunto. Ma, com'è chiaro, in questo passo non si verifica quel tale esclusivo diritto dei figli sulla quota del defunto, sì da raccogliere due terzi dei beni comuni giusta lo spirito e la lettera del capitolo primo delle consuetudini messinesi; e parliamo di Messina città dalle gloriose tradizioni bizantine. Dal che si arguisce che il coniuge superstite non vi aveva diritto che in quanto sopravviveva all'altro; e giacchè ogni lucro di sopravvivenza esclude per la sua stessa natura l'idea di comunione, non pare trovare nell'Ecloga la fonte diretta del sistema della comunione siciliana, e pertanto è necessario orientarsi in altro senso.

Infatti, quando prendiamo in esame quei dieci primi capitoli del testo primitivo di Messina, relativi al diritto di famiglia e successorio, e troviamo che vi si parla del dotario in stretta relazione col contenuto dei capitoli, non possiamo fare a meno di sospettare che quei capitoli siano sorti come un tutto organico dovuto alla mano di qualche giurista ultramontano. Tutti questi capitoli, infatti, come ben osservò il Besta, si distinguono dai susseguenti per la succosa concisione e per organicità di redazione, sì da costituire, dal primo all'ultimo, una catena organica e logica di norme dovuta ad un unico estensore (1). Ciò osservammo anche in un nostro lavoro sulle Consuetudini di Messina, affermando che la comunione di beni, così come si atteggia in quei capitoli, esclude dal punto di vista della redazione *attuale* ogni altra origine *immediata* che non sia la franco-normanna. Osservammo allora che la prima redazione delle consuetudini giuridiche fu anche una manifestazione dell'interessante e complesso fenomeno della *rinascita latina* in Sicilia. Non sarà fuor di luogo ricordare che la regola della comunione v'è sotto la designazione di *consuetudo latinorum*, e che in Messina non si ebbe un testo di consuetudini in lingua greca; e che nelle consuetudini (se si esclude la tarda redazione di Palermo) non si trova riportata la regola del sistema dotale perchè

(1) E. BESTA, *Intorno alla formazione delle Consuetudini di Messina*, In « Arch. St. per la Sicilia Orientale » Catania, Anno V, 1908, pag. 65.

di diritto comune (1). Ora possiamo aggiungere che proprio a Messina il dotario era regolato nella misura di un terzo così come nel costume francese.

La diplomatica latina di Messina ed in genere della Sicilia in questo periodo di transizione, offre degli interessanti cimeli, già da noi altrove segnalati, e che riteniamo opportuno di segnalare in parte anche qui. Nell'anno 1200 esatto, *Romana uxor Rogerii... burgensis* Messane fa donazione di una casa pervenutale *ex jure dodarii mei* (essa dice) costituitole dal marito, e ne investe e immette « in corporalem sasinam » certe persone, e s' impegna a garantire il pacifico possesso e a non citarle « in curiam vel in placitum »; fra i testimoni un *Tancredi burgensis* Messane e un *Rajnaldo* notaro. Il termine *burgensis* accanto a questi nomi di franco-normanni riconduce a tradizioni nordiche. Come si osserva, si tratta di franco-normanni immigrati in Sicilia dopo contatti con gente longobarda dell'Italia meridionale. Nel caso in specie il dotario è costituito anche sugli immobili, giusta l'evoluzione ultima dell' istituto, così come ci viene prospettato dalle formule 1,16 del Cartulario longobardo che riguardano le donazioni nuziali anche secondo la legge franca. Or in Sicilia, nei matrimoni contratti *secundum morem latinorum*, determinatesi le condizioni per l'inizio della comunione, il dotario si confondeva con gli altri beni; premorto il marito, come nel caso in specie, la moglie superstite, « *filiis non absecutis* » conseguiva la sua dote e il dotario disponendone a suo piacimento. Il caso pratico ci dimostra così che i franco-normanni di Messina seguivano il sistema della comunione universale.

Abbiamo degli esempi interessanti, e le carte siciliane quando si tratta di disposizioni e atti compiuti da gente franco-normanna hanno impronte inequivocabili: nel 1202, in Messina, Bertolotto figlio di Rinaldo Gimbo in una vendita-permuta riceve « *sasinam et proprietatem* » di certi beni (2). Nel 1204, in Messina, Nicolò Smerdigene con la moglie e i figli fanno donazione di una casa « *in manibus et sasinam* » di un tale, obbligandosi che « *si clamor inde in curia fuerit* » soggiaceranno ad una penale (3). Ancora qui un accenno alla *saisine*, che è particolarmente frequente in tutte le investiture giudiziarie dell'età normanno-sveva; unitamente al termine procedurale *clamor* che

(1) M. GAUDIOSO, *Un esemplare inedito delle Consuetudini giuridiche di Messina*, Catania 1936, pag. XXIX.

(2) M. GAUDIOSO, *Ricerche sul trasferimento dei beni immobili in Sicilia nei secoli XII-XIV*, in: « Arch. Stor. per la Sic. Or. », Catania 1934, pp. 37, 38.

(3) C. A. GARUFI, *Monete e conii nella storia del diritto siculo ecc.* Palermo. 1898, pag. 160.

rimanda addirittura alla *coutume* normanna 57; dice appunto il Du Gange, *Glossarium* etc.: « Plainte ou clameur est quant aucun monstre a la justice en plaignant soy le tort qui luy a est fait, a fin qu'il en puisse avoir droit en court ... ». Nel 1171, Adelmese « clamorem depositurus », ovvero sia avente causa quale donatario di certi beni, fa istanza di essere rimesso in possesso ricordando che il re Ruggero « investiverat » il suo dante causa (1).

Nel 1203, in Messina, Florenza e Andrea, Riccardo, Smaralda e Costanza, rispettivamente moglie e fratelli e sorelle di Pietro De Limogiis, o De Limogia, intervengono e agiscono in comune nella vendita di certi beni per soddisfare i debiti contratti « pro illorum commune sustentacione ...quia partem proportionaliter habebant » nei beni stessi (2). Si tratta di una illustre famiglia messinese, di origine limosina, come può presumersi, della quale i documenti ci segnalano, dal 1157 in poi un Andrea, un Pietro, un Ruggero, volta a volta giudici e strateghi dei latini nell'amministrazione della città.

Ma chi erano dunque questi *latini* che in breve tempo erano riusciti a sovrapporsi all'elemento greco di Messina e ad avere parte importante e poi prevalente nell'amministrazione? Scorrendo l'elenco dei giudici e stratigoti di Messina dell'età normanno-sveva ricostruito dal Garufi, occorre imbattersi in nomi assolutamente ignoti alla tradizione onomastica indigena, Roberto, Riccardo, Ruggero, Malgerio, Rainaldo, Guglielmo, Ugo, Gauffrido, Guido, Rainerio, Oliverio, Aldovino, Tancredi, Gualtiero; altri accennano ad una indubbia provenienza longobarda meridionale, Pietro De Capua, Riccardo di Aversa, Roffredo de Sancto Germano, Francesco Longobardo, Pietro De Ravello, Adenolfo De Gunento, Giovanni De Adinolfo; notevole in Messina la famiglia dei De Burgundia. Quei nomi germanici prevalgono sui nomi del calendario romano, e questi ultimi accennano spesso a latini di provenienza italica, Vivaldo, Vassallo, Buonvassallo, e un Buongiovanni De Aldigerio giudice nel 1246, e il famoso Guido delle Colonne giudice nel 1243.

Erano tutti *latini* nel senso assunto dalla parola in Messina rispetto all'elemento greco, ancora abbastanza cospicuo e numeroso e che odiava « omnes homines ultramontanos », secondo ci dice l'Abbas Petroburgensis. Basta a provarlo quell'aperto e sordo conflitto fra elemento greco e latino che durava ancora in Messina alla fine della

(1) G. BATTAGLIA, *I diplomi inediti relativi all'ordinamento della proprietà fondiaria in Sicilia sotto i Normanni e gli Svevi*, in « Doc. per servire alla storia di Sicilia » I serie, vol. XVI, Palermo 1895, p. 31.

(2) C. A. GARUFI, *Ricerche sugli usi nuziali in Sicilia*, Palermo 1897, pag. 64.

dominazione sveva nella scelta dei candidati alle cariche civiche. Tutta gente immigrata coi Normanni e a seguito del loro stanziamento in quella chiave del Mediterraneo orientale che era Messina, e che con voce generica, ma non del tutto impropria, l'ignoto autore della *Cronique d'Ambroise*, a proposito degli avvenimenti dell'autunno 1190, a Messina, al passaggio dei Crociati, chiama « li Longebard » (1). Elemento che, dopo un precedente periodo di fusione e di unificazione nell'Italia meridionale, lasciò impronta di sè anche nella storia giuridica dell'Isola, e possiamo dire di Messina, dove fu più acuto il conflitto politico e sociale, e dove per necessità ovvie, verso la fine del secolo XII sorse, come abbiamo altrove dimostrato, la prima raccolta ufficiale delle consuetudini, e più precisamente il gruppo di quei primi dieci capitoli del testo primitivo diretti a regolare, come diritto *singolare*, i rapporti di famiglia e successori della gente latina in opposizione alle regole dei greci, il cui diritto, essendo *comune*, non abbisognò di particolare regolamentazione.

Chi poteva dunque aver concorso alla formazione di quei capitoli di quella che fu detta *consuetudo latinorum*? Erano tutti uomini di curia e giuristi provenienti per lo più mediatamente o immediatamente dall'Italia meridionale; ciò che spiega forse la varietà di norme che regolano la comunione siciliana e delle norme che fanno corollario alla stessa.

Anche di recente, Giannino Ferrari, pur con qualche riserva, ha trovato accettabile la vecchia dottrina del Brandileone sulla « possibilità di infiltrazioni di diritto longobardo o normanno nelle fonti bizantine in materia di diritto matrimoniale e specialmente di rapporti patrimoniali fra coniugi », infiltrazioni già sospettate da Zachariae (2).

E fu veramente, questa della comunione dei beni, una norma, almeno nei primi tempi, seguita esclusivamente dalla gente latina senza distinzione di classe e di condizione economica. Altrove abbiamo citato l'esempio di Pagano De Parisio, il franco-normanno conte di Paternò e di Avellino, che avendo donato nel 1202 certi beni ai Templari di Messina in lesione delle quote spettanti alla figlia postuma Macalda, fu in seguito cagione di una lite fra questa e quell'Ordine; e in quell'occasione (1272), deponendo come teste ed esperto il giudice Guido delle

(1) C. A. GARUFI, *Su la Curia Straticoziale di Messina*. in « Archivio Storico Messinese » Vol. V 1904. Su ciò vedi anche: P. PIERI, *La storia di Messina nello sviluppo della sua vita comunale*, Messina, 1939, pag. 48 e seg.

(2) G. FERRARI DALLE SPADE, *Infiltrazioni occidentali nel diritto greco-italico della Monarchia Normanna*, in « Rivista di Storia del Diritto Italiano », Bologna, Anno XII, 1939, pag. 23.

Colonne, faceva rimando ai capitoli 1 e 2 delle consuetudini messinesi sulla comunione di beni (1). Ancora nel 1294 il milite Giovanni Guercio di Messina, nel far testamento, elencava tutti i beni « communia secundum consuetudinem civitatis Messanae inter eum et dominam Caram uxorem suam et dominum Raynaldum filium eorumdem emancipatum » (2). La famiglia Guercio secondo credono il Winkelmann e il Garufi era di probabile origine tedesca, Wercius (3), e fu fra le più cospicue e illustri di Messina.

Il testo delle consuetudini di Palermo (capp. 43-47), nella tarda redazione, secondo è mio parere, del primo ventennio del secolo XIV, mentre è una testimonianza di quella netta opposizione fra l'uso dei latini e quello dei greci, ci pone di fronte al movimento di unificazione delle razze: « quae quidem consuetudo (della comunione) locum habet inter cives Panhormi Latinos et latinorum iure nubentes. Graeci autem civitatis eiusdem et qui iure graecorum et eorum consuetudine contrahunt, aliam consuetudinem (regime dotale) habent in talibus... ». In considerazione di che il Brandileone non dubitò che questi opposti regimi dovessero aver avuto per loro base propria ed *originaria* il principio della personalità del diritto, per cui si adottava nei matrimoni l'uno o l'altro regolamento a seconda che i contraenti fossero di nazionalità greca o latina (4). Poscia, e se ne ha una traccia evidente nelle consuetudini di Palermo, le cose mutarono, sì da far dipendere l'adozione dell'uno o dell'altro sistema, o di un sistema misto, da altre ragioni, come anche dalle condizioni economiche dei contraenti; ma originariamente così non fu. Come credere che a Messina si fosse sentita la necessità di dettare un regolamento giuridico esclusivamente per i poveri, e che questi fossero tutti di nazionalità latina? Sappiamo invece che latino era l'elemento feudale, e che latino, secondo le indagini del Pieri (p. 49) era « il ceto dei commercianti e degli armatori » di Messina, di fronte ai greci che costituivano il ceto dei « piccoli borghesi, artigiani, bottegai, piccoli proprietari terrieri » (5).

(1) M. GAUDIOSO, *Un esemplare inedito ecc.* pp. XXXI, XXXII.

(2) C. A. GARUFI, *Usi nuziali ecc.*, pag. 71.

(3) C. A. GARUFI, *Su la Curia Straticoziiale ecc.*

(4) F. BRANDILEONE, *Contributo alla storia della comunione matrimoniale in Sicilia*, In « *Scritti in memoria...* », Vol. I, pag. 332.

(5) Si leggano nello stesso senso i molto istruttivi rilievi del Battaglia sull'ordinamento sociale del tempo, particolarmente alla condizione dei greci, giusta la testimonianza di Ugo Falcano e le acute considerazioni di Michele Amari. G. BATTAGLIA, *I diplomi inediti relativi all'ordinamento della proprietà fondiaria in Sicilia sotto i Normanni e gli Svevi*. Palermo, 1895. Introduzione p. 133.

Cosa avrebbero dovuto garentirsi più dei latini i greci di Messina adottando il regime dotale, mentre gli altri, ed erano i ricchi, adottavano quello della comunione? E qui crolla anche la supposizione di qualche studioso che quell' opposizione di usi sia da ricollegare a tradizioni religiose e che queste avrebbero fondamento nelle condizioni economiche. La supposizione non corre proprio, perchè altrimenti non si comprenderebbe la ragione per la quale la regola della comunione abbia avuto prima che altrove regolamentazione a Messina, città tenacemente bizantina e di rito greco, e nella quale, secondo quella supposizione, doveva sopravvivere più che altrove l' elemento latifondista bizantino. Le cose andavano invece molto diversamente, e non rimane altra spiegazione che quella della personalità del diritto; onde si spiega la ragione per la quale nei documenti greci di Sicilia, al contrario di come chiaramente ed esplicitamente si rileva da quelli latini, manca un preciso accenno all'osservanza della regola della comunione che ora si arguisce essere stata propria dei latini. Si citano, è vero, documenti greci di alienazione nei quali si nota l'intervento di tutti i membri della famiglia; ma chi potrebbe giurare che quell'intervento sia esclusivamente dovuto a ragioni comunistiche? E non è questo un fatto, comune a tutti i paesi, proprio e caratteristico della diffidenza contrattuale del medioevo? E non si sa che il sistema degli assegni maritali rendeva allora necessario l'intervento della moglie? (1).

Nè d'altra parte l'Ecloga ci autorizza a pensare a qualche cosa di simile alle forme tripartite francesi; nè essa accenna, come del resto riconosce il Ciccaglione (2), a nascita di figli, nè ad un termine legale perchè avesse inizio una forma qualsiasi di comunione, così come invece per le fonti francesi e nordiche in genere.

Non è qui il caso di scendere a dettagli; ma pensiamo che nella vecchia letteratura storica ci sia molto da apprendere al riguardo, spogliandosi s'intende dello spirito di novità che anima un po' tutte le scuole storiche contemporanee. Rimandiamo per tutto alla diligentissima indagine bibliografica del Siciliano Villanueva nell'apparato cri-

(1) In senso contrario a tale facile sistema d'indagine, da tutti seguito e da tutti criticato nei riguardi altrui, ricordiamo il notissimo documento messinese di vendita del 1203, edito dal Battaglia (n. 3), sul quale ritorneremo (p. 37), nel quale l'autrice, la greca Erina, pur potendo (com'essa dichiara), secondo il costume dotale dei greci, farne a meno, fa intervenire il figliuolo, ancora minore, Pietro che per cautela dei compratori dà il suo consenso crocesegnando la pergamena.

(2) F. CICCAGLIONE, *Origine e sviluppo della comunione dei beni fra coniugi in Sicilia*, in « Arch. Stor. per la Sicilia Orientale ». Catania, 1906, p. 21.

tico ai capp. 43-47 delle consuetudini palermitane, e al giusto rilievo dell'assurdità di voler vedere in tutto configurate le norme delle primitive consuetudini del territorio francese in genere allo stesso modo di come si leggono nelle norme della Sicilia. O di volersi attenere alla lettera delle stesse negando ciò che è invece nello spirito dei tempi e nei principî fondamentali della norma principale. O di voler negare la reciproca influenza delle usanze brettoni e normanne, di paesi cioè che per lungo tempo furono politicamente uniti (1).

Cosa ci dicono insomma queste usanze ultramontane? Il capitolo 42 del *Trés Ancienne Coutume de Bretagne* dice testualmente questo: « Les meubles es bourgeois et es gienz de basse condition sont partis par coustume entr'eulx et leurs fammes et leur enffanz tierz à tierz, et auront les enffanz la partie au mort, con testament et son obseque acompliz. Et ou cas que ilz n'auront hoirs de leurs corps, leurs meubles seroient départiz à moitié après la mort d'un de ceulx... ». E corrispondentemente il diritto normanno ancora nella redazione del 1583, nell'art. 392: « Après la mort du mary, la femme a le tiers des meubles, s'il y a enfans vivans de son mary.... et s'il n'y en a point, elle y a la moitié... ».

E in Inghilterra sin dalla fine del secolo XII, secondo apprendiamo da Glanville, nel caso di morte senza testamento: « tunc omnes res eius mobiles in tres partes dividuntur aequales.... quarum una debetur heredi, secunda uxori, *tertia* vero ipsi reservatur.... ».

E in Francia dove fu caratteristico questo sistema di ratizzazione in terzi, particolarmente ad Amiens, secondo ci dice lo stesso Yver, esistettero due consuetudini attribuite entrambe al secolo XIII, una che ammetteva la divisione bipartita dei beni mobili e dei beni acquistati secondo la regola definitiva francese; l'altra invece, il che trova radici nel passato, che si esprimeva così: « si tost que li quelz que soit de l'omme et de la femme va de vie à mort si bien sont parti en III, et en a li mors le tierch, et le vif le tierch, et li enfant l'autre tierch, aussi bien un que plusieurs ». Ed aggiunge che in questo esempio urbano non si tratta semplicemente di beni mobili, bensì *di beni in generale*; e sappiamo anche per un'ordinanza di Filippo Augusto del 1197 quale sia la parte del morto, essa è quella che, dopo essere stata garentita la « terza » della moglie, deve spettare ai figli così come nella consuetudine brettone; il che ricorda molto da vicino la regola messinese, (cap. I): « premortuo vero

(1) L. SICILIANO VILLANUEVA, *Raccolta delle Consuetudini Siciliane*, vol. I^o. *Consuetudini di Palermo*, Palermo 1895 pag. 338 e seg.

patre vel matre ab intestato.... *tercia* pars premortui cedit filiis et sic idem filii habent *duas* partes, unam debitam sibi iure nature et alteram parentis premortui...». La consuetudine brettone, poi, accenna anche al caso particolare, caratteristico della consuetudine siciliana, della bipartizione dei beni in mancanza di figli.

Insomma la consuetudine di Amiens sorprende il diritto francese nel momento in cui, avvenuto l'avvicinamento fra beni mobili e beni acquisiti, continua ancora il sistema della tripartizione. E osserviamo come anche in Normandia, secondo la testimonianza del Terrien, prima del definitivo passaggio al regime dei beni mobili, fosse stato adottato il regime misto, onde l'adagio «*Meubles et conquests marchent tous d'un pied (1)*».

Che cosa ci dicono le consuetudini di Messina? Cap. I: «*Viri et uxoris bona omnia a quacunque parte perveniant natis filiis confunduntur et unum corpus efficiuntur. Et volentibus viro et uxore dividere cum filiis, terciā pars omnium bonorum debetur patri, altera matri et reliqua terciā filio vel filiis...*».

Questo è il principio fondamentale, più che sufficiente a dimostrare la stretta parentela con il principio fondamentale delle consuetudini ultramontane, e la concomitanza è letterale. Abbiamo già accennato al costume della Bretagna e di Amiens. Lo Schupfer, ancora, osserva (p. 199) che la scelta che nelle consuetudini di Messina (T. A. 10) e nelle derivate è lasciata alla moglie superstite senza figli fra la metà di tutti i beni e la ripetizione della dote, rimanda ad usanze ultramontane, e addirittura franco-normanne; e ancora (p. 162) che in Francia, e particolarmente nelle *coutumes* d'Alençon e di Verneuil è esplicitamente detto che venendo la donna a morire prima del marito, la sua parte di acquisti dovesse andare agli eredi di lei, alla stessa maniera di come si legge nei capp. 1 e 8 di Messina. E il Ciccaglione, giurista dell'altra scuola, non negò nella consuetudine messinese influenze *estranee* rispetto al trattamento più sfavorevole fatto alla madre di fronte al padre (2). E il Siciliano Villanueva, fautore della origine franco-normanna, con una grande messe di citazioni (p. 348) attribuiva ad influenza francese il termine legale di un anno e un giorno perchè avesse inizio la comunione in mancanza di figli; termine che nelle consuetudini di Caltagirone e di Piazza, città lombarde, è precisamente di un anno, un mese, una settimana e un giorno.

(1) Si veda l'opera cit. di JEAN YVER e la bibliografia ivi.

(2) F. CICCAGLIONE, *Il Diritto romano nelle consuetudini delle città di Sicilia*. Estratto da «*Melanges Fitting*» 1908, p. 9.

Si tratta della breve prescrizione barbarica di cui al cap. 28 T. A. di Messina che si fa risalire ad una costituzione di Guglielmo II « in civitate obtemptam ». Lo stesso Siciliano Villanueva, inoltre (p. 354), sull'insegnamento del Brünneck, osserva che il diritto del marito al letto nuziale « cum toto apparatu suo » così come si legge in T. A. 5 di Messina, si ricollega forse alla massima della legislazione franca che parte del corredo dovesse restare al marito, e che la fonte prossima di tale usanza si può ritrovare nel costume di Bretagna (cap. 206); come ancora (p. 357) l'usanza che rimaritandosi il coniuge superstite il secondo matrimonio dava luogo di solito, se non sempre, ad una comunione tripartita tra il superstite, i figli del primo e del secondo matrimonio, e la seconda moglie, così come si legge in T. A. 3 di Messina. E potrebbe bastare.

Quando a ciò avremo aggiunto che il regime comunistico fu proprio dei franco-normanni e dei lombardi di Messina (bastano le consuetudini di questa per tutte), e che in esse si parla del dotario in stretta relazione col senso dei capitoli relativi, non si potrà pensare ad altre immediate influenze. Si tratta di una tradizione giunta si può dire sino ai nostri giorni se ancora nel 1775 il Testa, a proposito delle consuetudini di Girgenti, poteva affermare: « Tunc temporis matrimonia in Sicilia contrahebantur more latinorum, id est consuetudine a nortmannis inducta... »; contrapponendolo al costume dei greci « id est secundum romanorum legem qua dos mulieri prae-servabatur quaque Siculi, antequam in potestatem nortmannorum venissent, utebantur » (1). Non è da escludere tuttavia che i conquistatori possano aver trovato nell'Italia meridionale correnti favorevoli per una configurazione dell'Istituto con aspirazioni e tendenze locali. Ad esempio la *terza* franca e la *quarta* longobarda nell'Italia meridionale, dove quella fusione di norme dovette per prima verificarsi, devono aver concorso a creare e a sviluppare quelle tendenze comunistiche già molto forti quando i due popoli vennero a contatto. La quarta longobarda negli ulteriori sviluppi cui accennano Biagio da Morcone e Carlo di Tocco, era un vero condominio fin dalla consumazione del matrimonio, e come condominio costituiva una comunione. Carlo di Tocco, spiegando la ragione per la quale secondo la legge 22 di Liutprando la moglie interveniva col marito nella vendita dei beni, dice « quia res communes erant inter virum et uxorem; vel dic quia mulier est domina quartae ». E rispetto ai figli: « filii vi-

(2) TESTA, *De vita et rebus gestis Federici II...* etc. Palermo 1775, p. 139. Questa asserzione, negata da alcuni, risulta ora meglio illuminata.

dentur quasi domini in vita patris et eis sola administratio videtur deesse » (1).

Non importa poi se da molti si ritiene che la terza e la quarta debbano ricollegarsi ad influenze romano-cristiane; ma ciò che importa è che esse abbiano influito a stimolare fra i barbari quelle tendenze comunistiche; e ciò che importa anche è che i giuristi meridionali, quasi contemporanei, abbiano visto nella quarta una forma di comunione, il che può aver loro risparmiato la fatica di una costruzione giuridica sul tipo della consuetudine messinese; o che pure non se ne sia più sentita la necessità man mano che risorgevano le tendenze per un ritorno al regime dotale. Un identico fenomeno potrà essersi determinato in Francia, ingenerando negli studiosi, per il silenzio delle fonti, il convincimento che la comunione universale sia rimasta allo stato di tendenza. E non si può anche supporre che le varie forme di comunione particolare, dei lucri, degli acquisti, dei mobili, siano delle varianti di una preesistente comunione universale?

Franco-normanni e longobardi meridionali vennero a trovarsi assieme, come si è visto, anche a Messina, sotto l'unica denominazione di longobardi, o latini in genere; e proprio qui, dove mancò la dominazione longobarda, ma dove tuttavia per singolarissime condizioni sociali vennero a confondersi genti di diversa stirpe, si sentì più che altrove la necessità di ridurre in forma quelle varie ma affini tendenze comunistiche.

Ma nella configurazione dell'istituto prevalse l'impronta franco-normanna, anche se, secondo credono il Lefebure e l'Astoul, quando si determinarono le prime immigrazioni nell'Italia meridionale, si trattava di semplici tendenze; ma riconosce il Lefebure l'esistenza di una tendenza pratica a rendere la donna partecipe degli atti e degli acquisti del marito; egli cita fra gli altri un documento notarile del 1063. Ciò per noi potrebbe essere sufficiente ai fini della dimostrazione degli ulteriori sviluppi assunti dall'istituto nella nostra regione. Ma rispetto alla Francia lo Schupfer si preoccupò di dimostrare (p. 158) che non si trattava punto di semplici tendenze, e cita *l'Etablissement* del 1219, il giudicato di *Echiquier* del 1242, N. 692, il *Tractatus de legibus Angliae*, l'antica *Coutume* e la nuova del 1583, e ciò per il caso particolare della vedovanza della moglie, nel qual caso essa aveva diritto alla metà o al terzo, secondo i luoghi, o secondo che vi fossero o no figli; e questa partecipazione, che risulta estesa anche agli acquisti, in una regione rimasta fedele fino all'età

(1) Su questo ed altro vedi meglio SCHUPFER, *op. cit.*, p. 164 e seg.

delle codificazioni al sistema della tripartizione, non può essere considerata come un lucro di sopravvivenza, ma come una vera e propria forma di comunione « constant le mariage », a dirla con qualche fonte normanna. Per altro, perchè ci possiamo configurare un regime comunistico sul tipo del siciliano anche in Francia, possiamo ricordare che il regime degli acquisti non fu ignoto a quella nazione, e da questo alla comunione universale il passo è breve. Non si era cominciato con la comunione degli acquisti? Di fronte a fatti così evidenti non sappiamo comprendere come per quel tale particolare aspetto (quello della bipartizione), e per lo più tardivo, assunto in Francia dall'Istituto, si voglia negare l'influenza della *coutume* franco-normanna nella comunione siciliana, senza per altro sapere con precisione come la *coutume* si atteggiasse al momento del passaggio dei primi normanni e delle successive immigrazioni di franco-normanni nell'Italia meridionale; e senza riflettere che la consuetudine messinese era già in atto prima ancora della riduzione in iscritto (che si presume avvenuta verso la fine del secolo XII), prima ancora cioè del verificarsi in Francia di quel tale fenomeno di fusione dei mobili e degli acquisti che condusse alla formazione del sistema bipartito.

E qui non sarà fuor di luogo richiamare al ricordo degli studiosi il più che celebre documento messinese del 1203 pubblicato dal Battaglia, sia per la quasi assoluta certezza che esso ci dà dell'avvenuta riduzione in iscritto delle consuetudini, se posto specialmente in relazione con l'altro documento messinese dello stesso anno pubblicato pure dal Battaglia; come anche per la testimonianza della attuale fedele applicazione del sistema tripartito per cui quel fra Gilberto di Monte Melone, offrendo se stesso quale oblato alla chiesa di S. Maria di Valle Giosafat, (si tratta di un ultramontano quindi), donava anche la *terza* parte di tutti i suoi beni stabili, dichiarando spettare le altre *due terze* parti, per la morte della moglie, alla figlia Maria; il che ricorda alla lettera la disposizione del cap. I delle consuetudini messinesi, per la quale ai figli spetta una terza « iure naturae et alteram parentis praemortui ». Ed è su questo aspetto particolare che noi insistiamo, onde rispetto al problema generale già intravisto da altri, e nelle grandi linee risolto dal Roberti, sarà appena sufficiente dire che la consuetudine messinese si prospetta con impronte, anche *formali*, inequivocabili che non trovano preciso riscontro nelle fonti di altre regioni già bizantine d'Italia, (ammesso che in queste, ma non lo crediamo, abbia operato l'Ecloga), mentre ci rimanda al sistema di ratizzazione in terzi del territorio di Bretagna.

Di fronte al problema generale, unitamente ad un aspetto con-

ciliante dello stesso, si prospetta una quistione di metodo. Esagerazioni ed intransigenti prese di posizione si sono avute nell'uno e nell'altro campo, ma l'uno e l'altro hanno lasciato adito a qualche possibilità di intesa. La corrente oggi dominante è quella che crede all'esistenza di norme autoctone della popolazione indigena. Ma queste furono esclusive delle popolazioni italiche? Stabilito che a base di tutto sta un lievito morale costituito dal sentimento cristiano, non si può escludere che anche in altre regioni del mondo romano-cristiano possano essersi determinate correnti analoghe; su questo sono tutti di accordo; ma il conflitto sorge al momento della attribuzione della paternità al sistema. Si parla di *sistema* e non di principio, è bene chiarirlo.

Rispetto alla Sicilia, si può accedere all'idea, già ventilata dallo Schupfer (p. 198), che sul fondo morale di quella tale comunione amministrativa dell'Ecloga, possa essersi creato un ambiente favorevole alla diffusione del sistema normanno, e che questo fosse sembrato tanto singolare della gente latina, senza distinzione di classi e di condizioni sociali, da meritare di dare la paternità alla regola. Già il fatto stesso che nel testo messinese, a differenza dei testi delle città lombardiche di Sicilia e di quello tardo di Palermo, non è contemplato altro caso di applicazione del regime comunistico che quello della nascita di figli, fa chiaramente supporre che a Messina, città bizantina, fossero ancora molto prevalenti le tendenze per il regime dotale, *mos graecorum o romanorum*, e che anzi fosse il solo legale rispetto all'altro considerato come singolare della popolazione latina, e come può credersi, nei riguardi dell'aspetto conciliante del problema, facoltativo anche per la popolazione greca.

E questo aspetto conciliante dimostra, anche dal punto di vista generale, quanto sia antistorica l'affermazione che la popolazione italica, che già viveva da secoli a regime comunistico o che almeno aveva nelle proprie consuetudini i germi dell'ulteriore sviluppo del regime stesso, non avesse nulla da apprendere dai conquistatori. Già a credere a questa affermazione e a tutte quelle altre che in forma più semplicistica riconducono ogni conoscenza addirittura all'età preromana, non varrebbe più la pena di occuparsi di storia, ma esclusivamente di etnologia o addirittura di demopsicologia. Ma è che nella storia d'Italia si parla di barbari, di longobardi, di franchi, di normanni, di gente che avrebbe mediatamente o immediatamente assimilato la cultura e la civiltà di Roma; si afferma che molti istituti, dottrine, e tendenze artistiche che vanno nella storia sotto i loro nomi, altro non sono che patrimonio nostro. Se ciò in parte è vero,

non è men vero che quel patrimonio spirituale sia tornato fra noi con impronte etniche e con varietà tali da non esser più facilmente riconoscibile, e tale da meritare quel fervore di indagini e di ricerche che, se da un canto ha chiarito molti problemi, ha condotto poi con l'exasperazione del metodo di indagine a ingarbugliarli.

E ciò è avvenuto in tutte le branche della storia; si dubita dell'esistenza di una architettura longobarda, franca, e normanna e si adombra la realtà di tutte queste impronte etniche sotto la voce comprensiva di architettura romanica o romano-bizantina. Contro le testimonianze degli antichi che parlano di scritture *langobardische* nel nord e nel sud d'Italia, oggi si nega questa realtà, senza osservare che se è indubbiamente vero che quelle scritture derivano dall'unico ceppo della corsiva romana, non è men vero che esistono delle peculiari differenze fra le corsive dei territori lombardici e quelle del territorio ravennate; e differenze più marcate ancora fra le corsive e le librerie dei territori longobardi di Benevento, Capua e Salerno e quelle delle corsive così dette curialistiche dei territori già bizantini di Napoli, Amalfi e Gaeta. E in questo campo accenniamo appena agli esempi molto istruttivi di Bobbio e di Novalesa; e a quello, proprio e caratteristico della Sicilia, della recezione della minuscola francese, per la quale almeno non si può dubitare della diretta importazione normanna. Ed esempi analoghi potremmo citare nel campo della letteratura, della filologia e della demopsicologia (1). Accenneremo appena alla voce *burgensis*, nel senso già visto; e alla voce *motta*, nel senso di castello o di posizione elevata, comuni ai territorî longobardo-franchi d'Italia e alla Sicilia. Ricorderemo la Motta di Livenza e le varie Motta dell'Isola, castelli normanni con popolazione.

Altrettanto deve pensarsi per la storia del diritto, riflettendo che prima e dopo di Roma sono esistite altre civiltà o almeno società di esseri pensanti. Gli studi del Tamassia hanno aperto orizzonti nuovissimi; ma alla loro volta quelli del Mitteis ne hanno aperti altri più vasti. Tutto è relativo, come si vede, sicchè non è possibile spiegare ogni cosa col diritto romano o col diritto bizantino, e in maniera più semplice col diritto volgare-romano o romano-cristiano; bisogna anche tener conto di altre realtà, anche se il diritto romano-cristiano può essere la base di tutto. E qui torna opportuno ricordare che lo Schupfer non aveva affatto negato in questa materia l'influenza della dottrina cristiana, e proprio a pagina 163, citando passi di fonti

(1) Rimandiamo per tutto al recente studio di A. DE STEFANO, *La cultura in Sicilia del periodo normanno*. Palermo, Ciuni, 1938.

anglo-normanne, affermava « che l'idea cristiana non fosse estranea neanche per questo riguardo alla vita matrimoniale del tempo ».

Ancora nel qui citato recente studio, il Ferrari ha dovuto rilevare le notevoli « infiltrazioni occidentali » nelle fonti giuridiche e diplomatiche greco-italiche dell'Italia meridionale e della Sicilia nel periodo normanno. E così, tornando al punto di partenza, è necessario credere non soltanto per dogma, ma per la realtà vivente dei documenti, che così come esiste un'arte normanna che si innesta genialmente sulla bizantina e sull'araba con impronte inequivocabili, e così come ancora oggi la psicologia popolare in Sicilia è permeata di leggende normanne, così anche nel campo del diritto è necessario ammettere la realtà viva di una pratica giuridica dei conquistatori, che viene ad incontrarsi con la pratica dei conquistati, e con caratteristiche che possono non trovar riscontro nell'Italia meridionale, così come nel campo dell'arte il duomo di Monreale o la Cappella Palatina di Palermo restano documenti singolarissimi della Sicilia. Non bisogna dimenticare che gli Arabi avevano spezzato l'unità della tradizione e che nell'Isola era mancata l'impronta unitaria di una dominazione latina, per cui solamente coi Normanni si era tornati alla latinità, e che questi soltanto avrebbero potuto lasciare impronta del loro dominio in una regione dove c'era tutto da rifare, e nel campo della organizzazione politica, e nel campo dell'organizzazione religiosa; ed è quanto dire. Si può parlare esclusivamente di norme autoctone italiane? Perchè confondere il *principio* che può essere comune a tutti i popoli, col *sistema* che è di singoli popoli?

Si dubita e si indaga, ma in ogni campo i documenti stanno lì a testimonianza delle indelebili impronte etniche del conquistatore. E così, mentre la critica più recente nelle indagini relative alla genesi della cosiddetta architettura siculo-normanna si orienta verso l'architettura basilicale bizantina di Calabria, di una regione cioè nella quale avevano posto dimora i Normanni prima del loro passaggio nell'Isola, ecco però che il primo nome di architetto, ed è il solo noto di quell'età che ci si palesa, è quello di un francese, Gerardo il Franco, costruttore della chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Agrò in territorio di Messina; « più che una chiesa una fortezza » ci dice quella stessa critica; caratteristico « apporto nordico » che ricorre nei turrati prospetti delle cattedrali di Cefalù, Monreale, Palermo e nella parte a mare della cattedrale di Catania (1). E non è il solo apporto.

(1) S. BOTTARI, *La genesi dell'architettura siciliana nel periodo normanno*. In « Arch. Stor. per la Sicilia Orient. », Catania, anno 1932, p. 323 e seg.

E mentre sono ancora forti le opinioni che vedono nell' Ecloga la fonte unica della comunione familiare in Sicilia, ecco il più antico documento, nel quale il regime comunistico è nettamente evidente, rivelarci il nome di un ultramontano, quel fra Gilberto (il nome è caratteristico della Francia), già a noi noto, oblato di Santa Maria Maddalena di Valle Giosafat, di una casa monastica fondata in Terra Santa da Benedettini francesi, e della quale esisteva una « grancia » a Messina che raccolse i frati profughi dopo i rovesci crociati (1). E si era a Messina, città nella quale esistevano allora celebri monasteri basiliani in uno dei quali avrebbe potuto chiudere i suoi giorni quel fra Gilberto, se fosse stato un greco. I documenti greci di Sicilia stan lì a testimoniare quanto grande fosse l'attaccamento alla tradizione, alla lingua madre e al rito.

Ma senza dubbio fra Gilberto avrebbe fatto una dichiarazione di legge ben diversa da quella a noi nota; non dissimile da quella che nel successivo documento (n. 3) della raccolta Battaglia, e di quel medesimo anno 1203, vien fatta da Erina, povera donna, che essendo costretta per fame a vendere una vigna pervenutale da successione paterna e materna, e pur essendo lecito « mulieribus grecis... vendere et alienare non obstante jure filiorum » per aver essa contratto matrimonio col defunto marito « iuxta morem grecorum », tuttavia a garanzia dei compratori, nella vendita fa intervenire il figliuolo minorene Pietro. I compratori sono quei de Limogia, oriundi francesi, che in questo stesso studio (p. 25) e nel 1203, abbiamo visto seguire il regime della comunione di beni.

Allo stato dei documenti sembra di credere dunque che nel 1203, in Messina, nell'applicazione del regime patrimoniale vigesse il principio della personalità del diritto, se quella Erina, non certamente ricca, aveva scelto il regime dotale. Nè povertà (e che cosa avrebbero dovuto mettere in comune gli indigenti?) nè sentimento cristiano, avevano dunque influito su quella donna, ma il « mos graecorum ». E d'altra parte, come credere che quelle tali tendenze comunistiche dell' Ecloga abbiano operato piuttosto su i latini di Messina e non, come sarebbe stato lecito di attendersi, sui greci?

Conseguentemente, lungi dal negare, come si è fatto, l'esistenza di un qualsiasi rapporto fra la comunione normanno-brettone e la siciliana, si dovrebbe almeno indagare sulla misura dell'apporto ultramontano; e alla fin fine riconoscere che, se in Normandia il sistema tripar-

(1) LYNN TOWNSEND WHITE, *Latin monasticism in Norman Sicily*, Cambridge, Massachusset, 1938.

tito, anche se poi limitato ai mobili, si mantenne tenace nei secoli, la ragione deve ricercarsi non semplicemente nel « carattere arcaico e conservatore della *coutume* », ma con maggiore probabilità in una precedente antica osservanza della comunione universale. La chiave di questo segreto si trova nella consuetudine di Siracusa, nella tarda redazione del 1318, che denuncia, come riconosce lo stesso Yver (p. 39), la precedente osservanza anche in quella città della comunione universale.

Non saremmo arrivati alla conclusione che in quello « *esprit de commanauté* » del diritto normanno, più che vedere una *tendenza* verso forme comunistiche sia da vedere la prova dell'antica osservanza? E che di essa sia depositaria la Sicilia? La cosa non può sorprendere se, e lo diciamo per analogia, le modernissime indagini sulla genesi e sugli atteggiamenti di taluni istituti di diritto giustiniano si orientano verso il diritto popolare ellenico.

MATTEO GAUDIOSO

Riassunto. — In questa nota critica, che ha origine da un recente lavoro di JEAN YVER, qui esaminato, si sostiene che non è assolutamente esclusa l'influenza della consuetudine franco-normanna nei capp. 1-10 del testo delle Consuetudini di Messina relativi al regime della comunione familiare. Detti capp., infatti, al momento della loro riduzione in iscritto (fine del sec. XII), raccolgono un diritto singolare della gente latina di Sicilia (di cui facevano parte i Franco-normanni) in opposizione al diritto dei Greci di Sicilia che seguivano il sistema dotale.

Summarium. — Hac adnotatione, deducta a recenti opere Joannis Yver, quod hoc loco perspicitur et pertentatur, nullo modo posse excipi confirmatur mores et instituta Francorum-Normannorum aliquid momenti habuisse in iis quae in Messanae « Consuetudinibus » promulgata sunt circa familiarem bonorum communionem (capp. I-X). Quae conscripta extremo XII saeculo ius proprium continent latinae gentis in Sicilia (quorum erant pars Franci-Normanni) contra Graecorum ius qui in ipsa Sicilia more ad dotes spectanti utebantur.

Il Castello Ursino

nella vita pubblica catanese del sec. XV

È tradizione, ancor viva a Catania (ma si tratta forse di una tradizione culta), che il castello svevo sia stato edificato « ad formidinem », per punire la città di non si sa quale insurrezione avvenuta in epoca di poco anteriore al 1239. La verità è che essendo stata la città, proprio in quell'anno, trasferita al regio demanio, si rese necessaria la costruzione di un regio castello che fosse allo stesso tempo reggia, fortezza e prigione di Stato. Bisogna infatti avvertire che il trasferimento della città al demanio e la costruzione del castello erano subordinati ad un piano generale di difesa dell'Isola, che poteva avere aspetti politici, ma ne aveva soprattutto militari.

L'opera venne eseguita col contributo di duecento onze d'oro della città e con la piena soddisfazione della cittadinanza, liberatasi finalmente dalla soggezione feudale del vescovo-conte molto più vicino ed immanente di quanto non fosse lo Stato (1).

Che il castello, così come tutti i castelli delle città demaniali del Regno, dovesse all'occorrenza servire ad intimidire, non c'è dubbio, ma che sia sorto proprio a quello scopo e in conseguenza di un momentaneo stato di ribellione della città, non è verosimile (2).

Tuttavia, non si può negare l'esistenza di uno stato perpetuo di

(1) Di una tradizione antivescovile a Catania si ha preciso ricordo ancora nel 1433. In quell'anno, a proposito di un privilegio giurisdizionale concesso dal re al vescovo, i giurati prospettavano al Sovrano la grave incompatibilità, ricordando che quando « lu conti rugeri dedi cathania a la eclesia di Sancta Agathi tucti li gintilomini la dishabitaru et habitaru in lintini et castro johanni per non vuliri essiri in jurisdictioni di chirki rasi », com'è a dire dei monaci della Cattedrale (ARCHIVIO CIVICO DI CATANIA, *Atti dei giurati*, vol. 3, ff. 32, 33).

Nel 1436 la polemica mise crudamente a nudo le ragioni politiche del conflitto, i giurati accusavano il vescovo di avere affermato che Catania fosse sua: « ki quista terra esti sua »; cosa non vera, aggiungevano, « ca quista chitati esti di lu signuri Re ». Non permetteremo assolutamente « ki ipsu temerarie si pensassi oy sperassi haviri dominio in quista chitati comu antiquitus quandu fu dotata a la clesia di santa agathi » (*Atti dei giurati*, vol. 4, f. 97).

(2) Su ciò si vedano le giuste osservazioni di V. CASAGRANDE, *La fondazione del Castello Ursino di Catania*. In « Archivio Storico per la Sicilia Orientale », Catania 1907, anno IV, p. 114.

diffidenza fra le città e la Corona, ma fra le due soggezioni le città preferivano quella statale e non quella feudale. A garantire le libertà civiche si era provveduto con privilegi particolari, con le Costituzioni del Regno e con la successiva legislazione capitolare, ponendo i termini dei rapporti fra l'autorità regia personificata dal castellano e le singole città demaniali. Ma dalle concezioni pubblicistiche del tempo, fondate dove più dove meno su tradizioni autonomistiche, poste però nel nuovo diritto pubblico istaurato dal primo Normanno e rinsaldato dallo Svevo nei giusti limiti di una controllata autarchia, dovevano sorgere i germi di equivoche situazioni e di insanabili conflitti, trascinatasi, sia pure formalmente, quasi fino all'età delle codificazioni.

Tradizioni e consuetudini da un canto, falsificazioni, non del tutto prive di basi, e privilegi dall'altro, avevano contribuito a dare alle città un'esagerata coscienza autonomistica, per cui ogni ingerenza dello Stato, specialmente quando i privilegi ed i capitoli erano stati ottenuti a suon di moneta, doveva sembrare esosa e lesiva. I privilegi erano difesi con tracotante alterigia; da alcune città si pretendeva che il castellano ed il regio secreto, ufficiali ordinari dello Stato, non potessero essere scelti che fra i cittadini; alcune altre chiedevano altrettanto per il capitano d'arme o a guerra; quasi tutte lo pretendevano nei riguardi del capitano giustiziere. Tutte esigevano che il castellano non dovesse ingerirsi negli affari della città; tutte temevano il cumulo delle cariche nelle di lui mani come un supremo pericolo per le civiche libertà; chiedendo contemporaneamente misure di rigore atte a prevenire arbitrii, soprusi e vandalismi da parte dei serventi e armigeri del castello, abituati a compierli con la compiacente indifferenza del castellano, o addirittura per certi oscuri voleri.

Ma la Corona, e specialmente nell'età aragonese-castigliana, per quanto vincolata dal giuramento di osservare i privilegi singolari e i capitoli generali del Regno, la cui genesi era basata su prezzo, non poteva adattarsi a vedere far scempio della propria autorità e del proprio prestigio; e non trovando sufficienti garanzie nell'attività dei capitano giustiziere, in varie guise legato agli interessi privati e alle passioni partigiane della propria città, si vedeva, di tanto in tanto, costretta a far violenza a quei privilegi che, ad esempio a Catania, si diceva essere stati acquistati « non senza grandi fatiki, cum effusioni di sangui et diminucioni di... sostancii vacandu in li servicii... di la gloriosa casa di Aragona » (1).

Ed in quelle circostanze, quando lo Stato si accorgeva di tro-

(1) *Atti dei giurati*, vol. 25, f. 23 r.

vare nelle città tenaci resistenze, oscure minacce, germi di disordini, o peggio ancora conati di ribellioni, ricorreva al comodo, ma malvagio espediente, di prospettare non si sa quali pericoli di guerra o di tentativi di invasioni barbaresche o turche (pericoli che poi non cessavano mai di esistere), ed imponeva la propria autorità nominando capitani d'armi o a guerra con pieni poteri, non esclusi quelli giudiziari, o affidando la capitania e il giustizierato della città, caso ormai normale, al castellano del locale regio castello; quando non gli si affidava addirittura la capitania a guerra.

Era l'unico mezzo di difesa, e l'unico modo mediante il quale l'autorità dello Stato potesse farsi valere e sentire; ed allora, malgrado proteste, pianti e lai, ed invii di autorevoli ambascerie, cominciavano a piovere in città, vere temutissime piovre, commissari, giudici e algoziri della Regia Gran Corte, che mentre si arricchivano con indecorosi ricatti e transazioni, trascorrendo il loro soggiorno a complete spese delle città, infierivano poi sui meno abbienti o sui ribelli con feroci metodi inquisitori e conseguenti estradizioni, in barba a tutti i privilegi di questo mondo.

Catania vantava il possesso di un privilegio di re Ludovico del 14 marzo 1353 in base al quale nessun catanese poteva esser sottratto al giudice naturale eccetto che si fosse trattato di delitto di lesa maestà o di lite feudale. Messina e Palermo vantavano privilegi analoghi ancora più antichi.

Si comprende agevolmente che nelle malfide e proterve città, l'autorità e il prestigio della Corona e dello Stato non potessero realmente poggiare che fra le turre mura del castello e nell'autorità del castellano vero e reale rappresentante dello Stato nelle singole città. Una realtà che non poteva essere facilmente intesa o tollerata dalle stesse, abituate a tutte le licenze degli ordinari regimi capitaliali che erano il risultato ambiguo di una transazione, e lievito di secolari conflitti.

Il castello, un po' dappertutto, oltre ad un recinto interno, aveva un recinto esterno, e su di esso, che talvolta penetrava in città, estendeva la propria giurisdizione. La città entro il proprio pomerio, che in taluni casi si appoggiava alla cortina del castello, o lo comprendeva in sé, si riteneva assolutamente estranea, e vedeva per tradizione nel castello un nemico. Tutti o quasi i castelli di Sicilia avevano subito fino al secolo XV assalti e assedi di popolo; quello di Catania nel 1392 e nel 1394 nella lotta per l'indipendenza dell'Isola, mentre fra le mura di esso commoravano i sovrani, di recente giunti di Catalogna.

Ed è perciò che il castello sta lì oscuro e tetro, tragica ombra e immanente simbolo dell'autorità regia e statale, a ricordare la inanità di moti insurrezionali, tutta l'assurdità di pose e di atteggiamenti autonomistici, o per lo meno di ostentazioni esageratamente autarchiche.

Il castellano, potere animato del formidabile maniero, giuridicamente estraneo all'ordinamento civico, aveva finito, per lenta consuetudine, fondata sulla situazione equivoca di una cittadinanza originaria o onoraria, con l'essere considerato come la prima autorità, e a far pesare il proprio prestigio nella vita pubblica e privata della città. Tragica ombra anch'esso, per cui nulla rimaneva ignoto allo Stato e al Sovrano di quanto, fino a quel tempo, per tragica illusione autonomistica, veniva considerato come di interna e privata competenza delle singole città. Alcune di queste, per colmo di incoerenza, non avevano mancato di farsene un protettore, ritenendo di averlo amico; secondando così gradatamente e insensibilmente quel lavoro di penetrazione e di inframettente nelle cose della città, che, così temuto in passato, aveva finito per una serie di dolorose transazioni, di ripieghi e di finzioni giuridiche, col far trionfare il principio di autorità dello Stato e della Corona. Si gettavano così le basi del diritto pubblico moderno. Messina nel 1678 dovette imparare a proprie spese quanto illusorio fosse fondarsi sulle concezioni del passato.

Nel secolo XV, la politica fiscale di Alfonso, prodigo quanto mai altri di privilegi e di regalie, aveva rinfocolato, se non addirittura creato, quell'ambiente di illusioni per cui alle città ricattate e ricattatrici sembrava lecito di poter trattare a tu per tu con la Corona (1). Ma fu illusione di breve momento.

Le città continuavano a protestare, e spesso energicamente è vero, ma nella maggior parte dei casi finivano con l'adattarsi accettando il fatto compiuto, e lasciando che il tempo lenisse il ricordo della violenza, soltanto paghe delle loro formali proteste e delle assicurazioni del governo, (le quali non solevano mai mancare), che mai più in avvenire si sarebbe ripetuto quell'attentato alla integrità dei privilegi della città. Da queste situazioni ambigue nascevano quei conflitti, talvolta di assurda consistenza giuridica, che tennero in fermento la vita pubblica siciliana fino all'età delle codificazioni.

(1) Tale stato di cose sorge evidente dalla raccolta dei Capitoli del Regno di tutta la legislazione della seconda età aragonese; e in modo particolare dai Capitoli delle città demaniali del Regno. Si veda, per questi ultimi, la raccolta curata da S. GIAMBRUNO e L. GENUARDI nei « Documenti » della Società di storia patria di Palermo, serie II, vol. X.

In Catania, nel periodo da noi preso a illustrare, tali conflitti, relativamente ai rapporti fra il castello e la città, sono pressochè irrilevanti fino al 1466; ma da quell'anno, col passaggio della castellanìa alla potente famiglia Statella, le cose si fecero molto complesse.

Una volta, nel luglio del 1443, il conflitto (e non doveva essere nè il primo nè l'ultimo del genere) fra la città e il castellano Bartolomeo Galleco, era scoppiato per motivo che quest'ultimo intendeva impedire che i legittimi rappresentanti della città derimessero una controversia in materia di servitù, presumendo che un certo corpo di case, causa di litigio fra due cittadini, rientrasse nell'ambito della giurisdizione del castello, mentre, asserivano i giurati, si trovava solo « versu lu castellu » (1). È giunta fino a noi la tradizione della giurisdizione esercitata dal castellano su un certo comprensorio di case (forse originariamente abitate da familiari del castello), comprese entro i limiti del così detto « recinto del castello », che si stendeva di là dal recinto vero e proprio. La pretesa doveva sembrare enorme ai giurati, in quanto che, anche a prescindere dal fatto che il proprietario delle case, un tal Giovanni Paternò, non era un familiare del castello, ostava il fatto che quelle non erano comprese nel « recinto » (2).

Per entrare nell'ordine d'idee di tali conflitti, bisogna riferirsi ai particolarismi giurisdizionali del tempo, e ai così detti « fori speciali ». Spesso i motivi non erano di grande rilievo; talvolta si rimproverava al castellano di aver venduto vino, pane ed altri commestibili ai cittadini nell'ambito del castello, e in frode delle civiche gabelle (3). Tal'altra si presumeva che il castellano ottemperasse a talune disposizioni del magistrato civico, cui *de jure* egli non era tenuto. Così nel novembre del 1483, anno di grande penuria di frumento, il castellano Francesco Statella, gran siniscalco del Regno, respingeva l'ingiunzione dei giurati di contribuire al prestito per l'acquisto di frumento, affermando di non esservi tenuto, essendo solo obbligato a tener fornito di frumento il castello. Egli, d'altra parte, aveva rinunciato alla cittadinanza catanese (4).


Tal'altra le ragioni del conflitto, come nel 1440 e nel 1458,

(1) *Atti dei giurati*, vol. 9, f. 135.

(2) Ancora oggi all'angolo di un edificio fra via Angelo Custode e via Plebiscito, si trova una piccola targa con la scritta « Recinto del castello », rimurata in quel punto in seguito alla demolizione dell'antico edificio ivi esistente, del comprensorio del castello.

(3) *Atti dei giurati*, vol. 15, ff. 20, 21, giugno 1458.

(4) *Atti dei giurati*, vol. 27, f. 150 r.



Il Castello Ursino nel Soicento (da un affresco nella sacrestia del Duomo di Catania).

sorgevano dalla pretesa del castellano di obbligare i cittadini e i giudei della città a talune prestazioni delle quali la città era esente per un privilegio di re Pietro II (1).

Di ben più grave importanza erano i conflitti che sorgevano dal cumolo di cariche nella persona del castellano, e che pesavano considerevolmente sulle città limitandone quelle libertà, quei poteri e quelle prerogative che erano state loro assicurate dai privilegi e dalla legislazione capitolare. Questa in sostanza non era altro che l'eco delle continue infrazioni e violentazioni delle antiche libertà che oramai mal si comportavano con l'autorità e il prestigio sempre crescente dello Stato di polizia. Insomma, non si voleva comprendere dalle città che l'investire in determinate ed eccezionali circostanze il castellano di importanti cariche, era stato un deliberato proposito del governo.

Quando nel settembre del 1426 Berengario de Bardaxi o Bardaxino, castellano del regio castello, venne nominato capitano giustiziere, la cosa sembrò così inverosimile da far dubitare dell'esistenza di una regia provisione. La città vantava il possesso di un privilegio in senso contrario, dato dal Castel Nuovo di Napoli il 27 agosto 1^a indizione 1423, ed ora chiedeva al vicerè di doversi astenere di dare l'esecutoria al privilegio « peroki lu dictu nobili misser berlingeru non e chitatinu oriundu di la chitati. Item peroki e castellano terciu peroki non po essiri capitanu exceptu annuali et quarto peroki e absentu et non po de iure serviru per substituto ». Oltre a tutto la capitania si trovava data in gabella per onze 150 al nobile Giovanni Romano (2).

Col cumolo delle due cariche si sarebbe venuto ad eliminare un conflitto giurisdizionale che aveva dovuto essere frequente in passato e lo sarebbe stato in avvenire. Ma quale garanzia poteva costituire ciò per le pubbliche libertà? Una garanzia che non poteva dirsi abbastanza sicura, neppure nel caso in cui il capitano di giustizia fosse stato un cittadino oriundo della città.

Le cose, come abbiamo avvertito, si fecero più complicate con l'assegnazione della castellanìa agli Statella. Erano costoro di principalissima nobiltà isolana, e baroni di Roccella e di Mongialino. Nel 1466, unitamente alla gratificazione del Gran Siniscalcato del Regno, da trasmettersi ereditariamente di primogenito in primogenito, ottennero analogo privilegio per la Castellanìa del castello Ursino di Catania. Ma mentre dal primo ufficio, divenuto oramai carica puramente

(1) *Atti dei giurati*, vol. 7, f. 25 r., e vol. 15, f. 177 r.

(2) *Atti dei giurati*, vol. 2, ff. 345, 348 r., 509.

onorifica, non avevano che l'appannaggio, dal secondo lucravano diritti di varia natura (1). Il prestigio della carica, e quello inerente all'altra altissima del Gran Siniscalcato, avevano fatto sì che il gran siniscalco in persona, come capo della famiglia, e tutti i membri della stessa, acquistassero grande autorità e credito. Nei consigli generali della città al gran siniscalco spettava la « seconda voce » dopo quella del capitano di giustizia; terzo veniva il patrizio. Nelle votazioni per la elezione dei « venti imbussolatori », le votazioni più alte venivano quasi sempre ottenute dal gran siniscalco e da altri di casa Statella (2). E all'ombra del castello e del gran siniscalco, i cadetti di casa Statella non tralasciavano occasione per dar fastidio al loro illustre capo e alla città.

Ai successi formali e agli onori protocollari si aggiungevano i successi finanziari delle imprese monopolistiche cui gli Statella, come molti altri nobili del tempo, non disdegnavano di dedicarsi. E li vediamo pertanto incettare frumenti ed esportarli con misure di preferenza (3). Nella carestia del 1489 il gran siniscalco e castellano Ercole Statella, per il fermo atteggiamento dei giurati, dovette mettere il proprio frumento a disposizione della città per evitare tumulti per la fame (4). Con le ricchezze accumulate li vediamo concorrere agli appalti delle civiche gabelle con diritto di « prima dicitoria » che sorgeva dal fatto di aver anticipato somme al comune (5).

Nel 1463 era anche venuta a cumularsi nelle mani degli Statella la carica di Tesoriere del Molo e dello Studio, carica che essi tennero per ereditarietà e per appalto fin verso il 1615 (6).

Si trattava della instaurazione di una vera e propria signoria che si rinsaldava qualche anno dopo, nel marzo del 1469, col conferimento della capitania a guerra della città e suo distretto al gran siniscalco e castellano Francesco Statella, con ampia potestà di mero e misto imperio, ovverosia di giurisdizione civile e criminale (7).

(1) Sembra che ancora a quell'epoca fosse inerente alla carica di gran siniscalco la riscossione di diritti di terraggio e di erbaggio sulle terre demaniali date in affitto. Vedi R. GREGORIO, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia*. In: Opere scelte di R. G., Palermo 1853, p. 472.

(2) *Atti dei giurati*, vol. 20, ff. 134, 357, 456; vol. 26, f. 71; vol. 39, f. 302 r.

(3) *Atti dei giurati*, vol. 23, f. 33.

(4) *Atti dei giurati*, vol. 32, f. 258 r.

(5) *Atti dei giurati*, vol. 27, f. 188; vol. 39, f. 315.

(6) *Storia dell'Università di Catania*, Tip. Zuccarello e Izzi, Catania, 1934, pp. 52, 119.

(7) *Atti dei giurati*, vol. 21, f. 6.

Ma quella carica conferiva pieni poteri solamente durante lo stato di guerra; cessato questo, tutti i poteri dovevano tornare ai legittimi funzionari. Nell'agosto del 1472, in seguito a consulto dato collegialmente dai tre giudici ordinari della città, venne ingiunto allo Statella di astenersi dal « conoscere » circa un delitto di sangue commesso in città, e di rimettere la causa al capitano giustiziere. Il contrasto fu anche oggetto di un'apposita ambasceria al vicerè, affermando che lo Statella non poteva « canuxiri... di causi criminali et sulu ha lu meru et mixtu imperiu et la capitania d'armi in li tempi ki dictu usa so officiu et quilli cosi ki aparteninu a capitaneu d'armi quandu ki divira » (1).

In effetti, nè al momento del conferimento della carica, nè negli anni successivi vi erano stati pericoli di guerre sì da giustificare la instaurazione della capitania d'armi. La guerra fu un pretesto per legittimare le misure eccezionali prese a causa dei disordini verificatisi in città per la faccenda del « bussolo ».

Ma nel caso dello Statella, quella ingerenza in cose che sembravano di interna competenza della città, destava una maggiore diffidenza. Egli era ancora capitano d'armi nel luglio del 1473; in castello si trovavano dei carcerati, arrestati, a quel che sembra, in seguito a conflitti politici; si sapeva di una nave diretta a Catania per trasportarli a Palermo e sottoporli al giudizio della Regia Gran Corte. Per quanto lo Statella, in seguito alla nomina alla capitania a guerra, avesse rinunciato alla castellania, per non incorrere nelle incompatibilità previste dai capitoli del Regno, tuttavia i giurati non mancarono in quella circostanza di estendere le loro proteste al detto capitano d'armi, titolare della castellania, nonchè al di lui fratello Ruggerotto che lo sostituiva, diffidandoli di consegnare i carcerati (2).

In analoga circostanza, nel giugno del 1461, i giurati erano intervenuti in favore di un tal Giovanni Lu Jacumu, incolpato « di certi excessi et delicti », ingiungendo al castellano, Bartolomeo Gallico, di ben guardarsi di consegnare il prigioniero agli ufficiali della Regia gran Corte, ostando i privilegi della città (3).

Il conflitto fra gli Statella e la città raggiunse una volta una nota ridicola; il 4 gennaio del 1476 il capitano di giustizia, seguito dal suo giudice, dal suo erario fiscale e dal mastro notaro della curia capitaniale, si recò in castello per interrogare un carcerato; ma il

(1) *Atti dei giurati*, vol. 21, ff. 7, 185.

(2) *Atti dei giurati*, vol. 21, f. 227.

(3) *Atti dei giurati*, vol. 17, f. 204 r., 206 r.

castellano gli inibì l'ingresso invitandolo a lasciare la spada fuori del castello. Il capitano si rifiutò, onde il castellano, venuto a più mite consiglio, acconsentì a farlo entrare purchè avesse proceduto all'interrogatorio « in lu baglu » e non già nelle sale. Il capitano insisteva ancora nel suo proposito, e solo l'intervento di alcuni giurati, casualmente presenti, potè por fine all'increscioso conflitto fra due ufficiali regi, facendo prevalere l'opinione del capitano (1).

Con l'assegnazione della castellanìa agli Statella si era instaurato uno stato di soggezione, di tutela e di inframettanze che cominciava a pesare seriamente su i cittadini abituati da secoli a tutte le licenze. Dal conflitto, divenuto ormai personale e privato, e in nome di un preteso diritto di autorità, i cittadini dovettero subire inaudite prepotenze. Oltre a ciò, a Catania risiedeva la famiglia Moncada dei conti di Adernò, nelle cui mani, dopo la fine degli Alagona e del Cabrera, si era trasferita la principale delle grandi magistrature del regno, quella del Gran Giustizierato, divenuto ormai, dopo la riforma giudiziaria di Alfonso, un puro appannaggio, così come il Gran Sincalcato. Ma Statella e Moncada facevano a gara, al fine di rendersi accetti al governo e alla Corona, e di dare una parvenza di realtà alle loro cariche onorifiche, ad immischiarsi negli affari della città, rendendo edotto di tutto il governo che, in determinate circostanze, non mancava di servirsi realmente di loro, senza spesso accorgersi della parzialità e della tendenziosità delle loro informazioni e dei loro atteggiamenti.

Ai primi di settembre del 1470, al rinnovarsi delle cariche civiche, si erano prodotti disordini di tale gravità da indurre il governo ad annullare l'elezione dei magistrati testè eletti. I disordini erano stati determinati da conflitti di opinioni, e più ancora di interessi, sul sistema di elezione per la creazione degli ufficiali annuali della città. L'antico sistema dello « scrutinio » aveva fatto cattiva prova. Esso infatti, fondato sulla elezione diretta fatta dai dieci magistrati uscenti, con l'aggiunta di alcuni altri nobili eletti alla lor volta da quegli stessi magistrati, si risolveva in danno della quasi totalità dei cittadini, molti dei quali, per quanto candidabili, restavano nell'aspettativa continua di vedersi includere nelle « mastre » dei candidati precedentemente preparate dagli stessi magistrati; e si risolveva particolarmente in danno delle classi popolari, le quali perciò, non tanto perchè escluse da quella partecipazione (che in Catania era monopolio dei nobili e di alcune famiglie di gentiluomini), ma per il disgoverno

(1) *Atti dei giurati*, vol. 22, f. 11.

e per la cattiva amministrazione finanziaria, chiedevano una necessaria riforma, anche per por fine ai conflitti politici e sociali che dilaniavano la città.

E pertanto, « ad sedandas passiones et scandala odia abusionesque » che solevano verificarsi ogni anno nel periodo delle elezioni, con privilegio dell' 11 dicembre 1459, riconfermato nel « privilegium populi » del 16 gennaio 1460, il Re Giovanni concedeva il così detto privilegio del « bussolo », sistema misto di scelta degli ufficiali, in parte elettivo, in parte affidato alla sorte. Ma anch'esso, oltre che per intrinseca imperfezione, per la malvagità degli uomini, doveva finire con lo scontentare ancora una volta le classi popolari che pur ne avevano sollecitato l'applicazione (1).

Già nell'agosto del 1465, e non sarà stata la prima volta, si lamentavano, e proprio dai magistrati uscenti, « li abusioni et disordini... facti per li anni passati a lu imbuxulari ». Si temevano disordini, ed i magistrati, dopo di aver sentito il parere di alcuni gentiluomini, vollero sentire anche quello degli operai. Questi, fatto consiglio fra loro, risposero sordamente di non volersi « impachari a li dicti fachendi », ma che gli ufficiali pensassero bene a fare il loro dovere (2).

L'anno successivo, a maggio, in un consiglio generale, su proposta del gran giustiziere Moncada, fu concluso che si eleggessero altri trenta nobili per rivedere l'operato dei trenta imbussolatori. Proposta assurda che venne annullata in un successivo consiglio generale a luglio.

Il malessere era generale, e specialmente nel popolo. Il sistema del sorteggio non poteva modificare quello che era il difetto fondamentale, e cioè il prevalere delle classi signorili, o forse meglio di cricche signorili, nella formazione delle liste dei candidati. Tuttavia è strano che, nè al popolo, nè ai nobili, conveniva in genere che si mutasse il sistema di elezione. Anzi il 29 agosto di quel medesimo

(1) ARCHIVIO CIVICO DI CATANIA, *Libro dei privilegi*, ff. 322, 329. Il privilegio prescriveva che per consiglio generale di probi uomini e di nobili si eleggessero trenta nobili, probi e di maggiore reputazione, i quali, previo giuramento, per cedere segrete e senza comunicare fra loro, procedessero alla formazione delle liste o « magistre » dei candidati, elencando in ciascuna « magistra » (tante per quante erano le cariche) i nomi di coloro che avevano riportato le più alte votazioni. Poscia i nomi venivano trascritti in polizze, e queste, chiuse in pallottole, venivano poste nel bussolo « seu birrecto ». Si formavano tanti bussoli per quante erano le cariche, o per affinità di cariche, e successivamente, per ordine di importanza, si procedeva alla estrazione fatta « per puerum » il primo che capitava.

(2) *Atti dei giurati*, vol. 18, f. 315 r.

anno 1466, proprio alla vigilia della estrazione, i giurati, « in presenza quasi totius populi », diffidavano il capitano di giustizia, al fine di evitare tumulti, di dar corso ad un presunto rescritto diretto a rimettere il sistema dello scrutinio (1).

Nel luglio del 1468, proponendo taluni emendamenti, i magistrati tentavano ancora una volta di indurre il vicerè a desistere dal proposito di rimettere il sistema dello scrutinio (2). Malgrado tutto, a fine agosto, fra tumulti e disordini, ebbe luogo l'estrazione. Venne il vicerè a Catania, e col parere del Sacro Regio Consiglio, tolse alla città il privilegio del bussolo, ingiungendo che la nuova elezione dovesse aver luogo col sistema dello scrutinio. Ma non avendo la città ottemperato, provvide il vicerè alla nomina d'ufficio dei magistrati (3).

A causa dei disordini, il capitano giustiziere, Guglielmo Raimondo Moncada, procedette ad arresti, ma rifiutava di consegnare gli arrestati al castellano, allegando, come sembra potersi desumere dai documenti, che il castellano potesse usare per loro (si trattava di fazionari) un trattamento di favore non conforme allo stato di prigionia. Intervenne il vicerè, il quale, volendo da una parte salvare il prestigio del castellano e gran siniscalco, ingiungeva al capitano di consegnare gli arrestati « non obstanti ogni allegacioni di foro »; dall'altra ricordava allo Statella che i castelli erano stati « edificati et instituti non per refugiu et asilu di captivi ma per defensionis di li chitati terri et loki regii » (4).

L'ultimo giorno di agosto del 1470, in un consiglio generale « in quo interfuerunt multi nobiles et pauci de populo », venne deciso di supplicare il vicerè di consentire l'estrazione dal bussolo dei nuovi ufficiali, malgrado il precedente divieto (5). Ma, prima ancora che il vicerè avesse risposto, il primo o il due settembre, si procedette fra disordini ancora maggiori di quelli dell'anno precedente, alla estrazione dei nomi dei nuovi magistrati. Questi, appena eletti, pensarono subito di inviare, con lettere di credenza, al vicerè il nobile concittadino messer Giovanni Anzalone, residente a Palermo, assicurando che in seguito avrebbero mandato degli ambasciatori (6). Ma il vi-

(1) *Atti dei giurati*, vol. 18, ff. 408, 451.

(2) *Atti dei giurati*, vol. 19, f. 263 r.

(3) REGIO ARCHIVIO DI STATO, Palermo, *Protonotaro del Regno*, vol. 69, f. 27, Lettera al gran giustiziere Moncada del 29 settembre 1470.

(4) *Protonotaro del Regno*, vol. 5, f. 115. Questo documento ci è stato cortesemente comunicato dal R. Archivio di Palermo.

(5) *Atti dei giurati*, vol. 20, f. 137.

(6) *Protonotaro del Regno*, vol. 69, f. 2.

cerè, mentre da un canto prendeva atto della comunicazione, assicurando che era in attesa degli ambasciatori, nello stesso tempo ingiungeva ai giurati, sotto minaccia di gravi pene, di rinunciare all'ufficio. Nello stesso tempo, a fine settembre, inviava in Catania con istruzioni segrete il maestro giustiziere, conte di Adernò, comunicandogli l'elenco degli ufficiali nominati d'ufficio da mettere in carica in luogo di quelli estratti dal bussolo; accordandogli amplissime facoltà di condannare o di assolvere, ma soprattutto di assolvere, mediante composizione pecuniaria, stanti le grandi necessità dell'erario (1).

In quelle circostanze il gran siniscalco Francesco Statella si era affrettato a dar notizia al governo dei disordini avvenuti in città, e dell'opera svolta per la sedazione dei medesimi. Si ebbe pertanto un tiepido ringraziamento del vicerè, ma con la raccomandazione di sospendere ogni ulteriore iniziativa in attesa di quanto esso vicerè avrebbe disposto dopo aver sentito gli ambasciatori inviati dalla città. Ma già precedentemente, il giorno cinque, lo Statella, nell'altra sua qualità di castellano, aveva ricevuto dal vicerè una lettera di ben diverso tenore, e che ci fa conoscere i metodi adoperati dallo Statella, gran siniscalco, per la repressione dei disordini. Il vicerè, come si rileva anche da una lettera di pari data inviata al capitano della città, Guglielmo Raimondo Moncada, era stato informato che alcuni uomini o *compagnuni* del castello andavano di giorno e di notte armati apportando disordine e commettendo ladronaggi (2).

In tal modo, uomini al soldo dello Stato si facevano servire a fini privati per puntellare egemonie signorili che talvolta nascondevano scopi non del tutto puliti.

La città era completamente all'oscuro dei maneggi del castellano; e il vicerè si guardò bene di darne sentore a frate Giaimo Paternò, abate commendatario di S. Filippo di Agira, che gli era stato inviato in qualità di ambasciatore, limitandosi a dirgli che per lettere di *taluni* era stato informato che non vi era accordo fra i cittadini circa la conservazione del sistema del bussolo. E in tale buona fede si giunse perfino ad includere il castellano nella commissione nominata nel consiglio generale del 24 settembre allo scopo di fare un referendum sulla conservazione o meno del sistema del bussolo (3).

In verità questo sistema, che era stato voluto dal popolo, era da preferirsi al sistema dello scrutinio, soprattutto perchè, essendo basato

(1) *Protonotaro del Regno*, vol. 69, ff. 27 e 28.

(2) *Protonotaro del Regno*, vol. 69, f. 1.

(3) *Atti dei giurati*, vol. 20, ff. 456, 457.

sul sorteggio, evitava il formarsi di consorterie, essendo difficile che potessero uscire dal bussolo nomi di persone facenti tutte parte dello stesso gruppo politico o consortile. Il malessere del popolo, manifestatosi con l'assenteismo, era dovuto alla sfiducia negli imbussolatori; si desiderava quindi un emendamento al sistema che potesse in qualche modo essere una più schietta espressione della volontà popolare. Fu per questo che il vicerè il 18 ottobre di quel medesimo anno concesse alla città taluni capitoli a modificazione del precedente privilegio. Per consiglio generale, ma in sedute separate, venivano eletti trenta gentiluomini e trenta popolari. Questi sessanta, alla lor volta, dovevano eleggere venti gentiluomini, gravi e di buona reputazione, i quali in definitiva dovevano procedere segretamente e senza comunicare fra loro, alla formazione delle liste o « mastre » dei candidati (1).

Il primo esperimento, nel luglio del 1471, non diede i risultati che si speravano, nè permise l'attuarsi di quelle ritorsioni che le classi popolari si ripromettevano; in quanto che, mentre nella prima fase delle operazioni, cioè in quella per la elezione dei « trenta » che aveva avuto luogo in consiglio generale col concorso del popolo, molti dei maggiori esponenti della città, fra cui il castellano Statella, il capitano di giustizia e il patrizio, responsabili dei recenti avvenimenti, uscirono malconci, entrando a stento nel consesso dei « trenta », nella seconda fase, invece, ebbero i suffragi dei sessanta elettori (2).

L'anomalia fu subito notata, così che Guglielmo Raimondo Moncada, il giovane, poteva lamentare che nella elezione dei « trenta » (e si riferiva anche all'antico sistema), « ... undi chi ha intervinutu tucta la chitati... sempri mi hanu datu tucti li vuchi, et... ora li sissanta a la elettioni di li vinti ... mi hanu livatu [li vuchi] et datuli a cui per consighu generali non li happi maj... ». In quella stessa circostanza, e per l'identica ragione, i nobili Carlo Gravina e Berengario Guerrieri abbandonavano in segno di protesta l'aula rifiutando di essere scrutinati (3).

Il nuovo sistema si era rivelato come uno strumento antidemagogico, sol che si osservi che fra i trenta « popolari », eletti per aggiungersi ai trenta « gentiluomini », si trovava il fior fiore del conservatorismo borghese, e cioè curiali, grossi mercanti di popolo e « capi mastri » delle arti maggiori.

Pare, tuttavia, che nel complesso delle due votazioni avesse trion-

(1) *Atti dei giurati*, vol. 20, f. 348.

(2) *Atti dei giurati*, vol. 20, ff. 357, 362.

(3) *Atti dei giurati*, vol. 20, ff. 363 r., 412.

fato il desiderio di pace della città, essendo stata fatta giustizia sommaria di tutti i membri di casa Gioeni e di casa Castello che proprio in quel periodo di tempo tenevano in fermento la città alla testa delle rispettive fazioni (1).

Non meglio venne trattato il giovane ed irrequieto barone di Mongialino, Giovanni Statella, figliolo del castellano e gran siniscalco. Fazionario nato, il barone, e dimentico di quanto sangue e di quanti dolori fossero intessuti quei tentativi di dare alla città, con un sistema elettivo più razionale, l'ordine e la pace, secondando oscuri disegni del governo, che ne dava continuamente l'esempio (2), nel febbraio del 1477, in aperto contrasto con i capitoli del privilegio del bussolo, otteneva dal vicerè l'interessamento per la nomina a giudice pedaneo, senz'altre formalità, di un oscuro cittadino. Ma non essendo costui iscritto nella « mastra », prevalendo sempre l'ordine del vicerè, e sempre contro il tenore dei capitoli che imponevano la formalità dell'estrazione dal bussolo, la scelta cadde su altro cittadino di nobiltà nuova, un tale Aprea, che però era iscritto (3).

La corruttela del costume politico e il disinteresse dei buoni, come anche le imperfezioni tecniche del sistema, poterono talvolta condurre a strani risultati, come quelli, e fu nel luglio del 1480, di vedere entrare nei « venti », per quanto con non molto alte votazioni, quel malfamato barone di Mongialino e il di lui fratello Ercole (il futuro castellano), e di vederne escluso il loro padre, gran siniscalco del Regno, nonchè i più cospicui rappresentanti delle famiglie Pesce, Ansalone, Munsone, Riccioli, Platamone, Rizzari, a quasi esclusivo vantaggio dei Paternò e dei Moncada che riportarono votazioni totalitarie (4).

In questo decennio si erano andati delineando i nuovi orientamenti consortistici che dovevano dare tragici frutti nei primi anni del decennio successivo. L'anno indizionale 1480-81 si iniziava con l'arresto di Gilio Statella, notissimo appaltatore di gabelle civiche e mutuatore del comune, d'ordine del giurato Antonio Platamone, della notissima famiglia di mercanti e banchieri (5).

Il 26 agosto del 1483, si hanno i primi indizi di un capovolgimento di situazione. L'elezione del « venti », contrariamente alla

(1) *Atti dei giurati*, vol. 21, f. 69 r.

(2) *Atti dei giurati*, vol. 21, f. 139; vol. 23, ff. 100 r., 103 r., 269.

(3) *Atti dei giurati*, vol. 23, ff. 17, 121; vol. 20, f. 400 r.

(4) *Atti dei giurati*, vol. 24, f. 185.

(5) *Atti dei giurati*, vol. 25, f. 113 r.

recente tradizione, venne fatta per consiglio generale, ed i risultati furono nel complesso favorevoli agli Statella, ai Castello e ai Gioeni. In forte minoranza furono i Paternò, i Moncada e i Platamone (1). Era tutta una tradizione che crollava; ma il sistema elettoralistico, per così dire, che non aveva nulla di squisitamente politico, a causa del meccanismo della estrazione, veniva talvolta a capovolgere le aspirazioni dei cittadini; e se ne ebbe subito la prova allorchè dal bussole dei giurati vennero estratti ben quattro polizze contenenti nomi di membri della famiglia Paternò, sul numero totale di sei giurati (2).

Con tale prospettiva non si poteva sperare che l'anno indizionale fosse trascorso senza disordini. La domenica 7 dicembre 1483, venne aggredito a colpi di coltello da sconosciuti mascherati e camuffati, il notaro Matteo di Migliore « notabili curiali », messosi in evidenza negli avvenimenti politici del 1481 (3); egli morì entro quel giorno. Da lì a poco, il 15 dicembre, frate Pietro Paternò, monaco della cattedrale, sfuggiva per puro miracolo ad un attentato politico rifugiandosi in casa di un di lui fratello.

Questi delitti erano anche la manifestazione di più vasti avvenimenti determinatisi da qualche anno in città, e che il governo, lungi dal prevenire, rinfocolava con inconsulte decisioni. Con lettera del 7 agosto 1481 il magistrato civico aveva prospettato al vicerè la necessità che il capitano giustiziere da proporre alla nomina regia fosse persona proba « et appartato di passioni », e scelto fra persone che non avessero sollecitato la nomina « comu lu debitu requeidi » (4). Ma all'atto pratico il governo, preoccupato di scegliere persone energiche e capaci, finiva col trovarsi sempre fra le mani nomi di persone impegnate nella politica locale, o bene accette agli alti funzionari che risiedevano stabilmente in città, quali il gran siniscalco Statella e il gran giustiziere Moncada. Oltre a tutto, negli anni in cui la capitania si trovava « impegnata », cioè data in appalto, la scelta non poteva cadere altro che sulla persona disposta a riscattarla, se la città non fosse stata in grado di farlo a proprie spese (5). Nell'aprile del 1467, ad esempio, il re aveva autorizzato il barone di Mongialino a riscattare la capitania dal potere di Guglielmo Raimondo Moncada, ma non essendo lo Statella in quel momento in

(1) *Atti dei giurati*, vol. 26, f. 71.

(2) *Atti dei giurati*, vol. 27, f. 49.

(3) *Atti dei giurati*, vol. 25, f. 318.

(4) *Atti dei giurati*, vol. 25, f. 27 r.

(5) *Atti dei giurati*, vol. 19, f. 261 r. Nel giugno del 1468, ad esempio, i giurati discussero sulla possibilità di riscattare la capitania.

grado di farlo, il vicerè invitava a riscattarla il nobile Giovanni del Castello, facultandolo a tenere l'ufficio finchè lo Statella fosse stato in grado di riscattarla (1).

Quali garanzie si potevano sperare per le civiche libertà se il governo ne faceva una quistione di prezzo o di opportunità politica contingente? Nell'anno della 1^a indizione 1482-83 era capitano giustiziere un Giovanni Celeste, notissimo fazionario, malvisto ai più, a giudicare almeno da relazioni non scevre d'interesse. Le vessazioni e gli arbitrii commessi contro i cittadini erano stati di tale gravità da indurre i giurati a far pervenire lamentele al vicerè inviando ambasciatore a Palermo messer Andrea Tudisco con un apposito memoriale, nella cui compilazione dovevano avere avuto parte preponderante il Tudisco e il di lui figliolo Iacopo, giurato in quell'anno, avversari personali del Celeste.

Quell'anno indizionale si chiudeva con una manifestazione ostile a quest'ultimo, perchè nella elezione dei venti nobili imbussolatori, riportò pochissimi voti, e non venne eletto. Ma anche i Tudisco e i giurati uscenti riportarono scarsissime votazioni, segno che la generalità dei cittadini, con perfetto senso di giustizia, accomunava nella stessa sorte gli uomini che da anni tenevano in tragico fermento la città (2).

Il vicerè invece, contro il desiderio espresso dalla città nell'agosto del 1481, nella scelta del capitano da far subentrare al Celeste, non seppe far di meglio che proporre al sovrano quel tale Andrea Tudisco che si era fatto promotore e latore della protesta contro Giovanni Celeste. Le conseguenze non potevano essere che tragiche. Ai primi di dicembre del 1483 si hanno le prime cruento avvisaglie; capi palesi delle due « parzialità » erano il predetto Celeste e Iacopo Tudisco, figliolo del capitano giustiziere. Un nulla di buono questo Iacopo; nel marzo del 1481 aveva scontato, d'ordine dei giurati, una certa pena in castello con le caviglie « in compedibus » e una catena al collo (3); e che poi finì molto male, nel marzo del 1497, per avere abusato carnalmente della propria figliuola (4).

A gennaio del 1484, Iacopo, accusato di violenze, si dichiarava con impudenza disposto a subire un giudizio presso la corte capitale. Ma l'intendimento del vicerè era che egli venisse estradato; onde

(1) *Atti dei giurati*, vol. 19, f. 15 r.

(2) *Atti dei giurati*, vol. 26, ff. 16 r., 71.

(3) *Atti dei giurati*, vol. 25, f. 486.

(4) *Atti dei giurati*, vol. 38, f. 331.

i giurati, con lettera del 27 gennaio, scongiuravano che non si violassero i privilegi della città sempre « in viridi observancia ». I due capi fazionari per decisione del capitano erano stati « carcerati et penati in casa »; lodevole decisione, ma molto blanda per prevenire i disordini che continuavano « quandu una vota quandu unaltra infra li parziali di li dui parti ». Osservavano poi i giurati che essendo essi capi fazionari « di li princhipali gintilomini... beni apparentati et amicati, la parzialitati di entrambi li parti stindia et stendi tanto ki tiririano et tirano quasi tucta la chitati... » (1).

Dalla parte del Celeste stavano, capi occulti, gli Statella, i Pesce e i Gioeni; da quella del Tudisco, i Paternò e gli Asmari. Giusto quell'anno, e lo abbiamo visto, quattro dei sei giurati estratti dal bussolo erano dei Paternò: Alvaro, Tommaso, Pietro e Giovanni, e si comprende com'essi dovessero pesare tristamente sulle decisioni del consesso.

I contrasti raggiunsero il colmo durante le feste della patrona, a causa del debole, indeciso e parziale atteggiamento delle autorità. Si cominciò col permettere che Jacopo Tudisco, col consenso del capitano giustiziere, suo padre, lasciasse gli arresti in casa, per trasferirsi nel monastero presso la Cattedrale, dov'era monaco un di lui figlioastro, per dargli la possibilità di assistere ai festeggiamenti. Egli uscì di casa scortato da certi « soi valituri »; ma si diceva ehe anche nel monastero doveva ritenersi come in carcere.

Il 2 febbraio, giorno della corsa del palio, che soleva svolgersi lungo la spiaggia, tra la *Porta dei canali* e il castello, poco mancò che non succedessero gravi incidenti fra il barone di Mongialino e il capitano della città. Lo Statella, seguito da una insolente caterva di una trentina di uomini a cavallo, gente del castello, per recarsi a « cacha a vulari auchelli », si indugiò, forse deliberatamente, al corso, arrecando disordine, sì che ebbe un lieve alterco col Tudisco che si trovava sul luogo per ragione del suo ufficio; ma per discrezione delle parti il fatto finì lì.

L'indomani, festa della *luminaria*, i giurati furono avvertiti che si facevano grandi preparativi di uomini e di armi, onde, preoccupati, si recarono dal capitano pregandolo di togliere Iacopo Tudisco dai locali del monastero presso la Cattedrale e di ricondurlo a casa. Ciò che il capitano fece. Si recarono poscia dal barone di Mongialino e lo pregarono di dar disposizioni che i suoi uomini non uscis-

(1) *Atti dei giurati*, vol. 27, ff. 20, 22 r. Lettere al vicerè del 27 gennaio e 5 febbraio.

sero di casa nè quel giorno nè il successivo, il quattro, « quando si duvia conduchiri la caxa cum li reliqui et la immagini di la dicta santa Agatha ». Lo Statella promise. Si recarono poscia dal gran siniscalco in castello, dove trovarono il vescovo, ed ebbero analoghe assicurazioni. Ma quel giorno stesso, tre febbraio, avvenne briga con gravi ferite fra uomini del castello e alcuni popolani; sicchè i giurati ritornarono al castello ingiungendo con notifica notarile al gran siniscalco e al di lui figliolo, barone di Mongialino, di impedire che i loro uomini, sotto pena della vita e confisca dei beni, uscissero dal castello e dalle loro case, e curando che vi rimanessero carcerati (1).

Nel contempo il vicerè, reso edotto degli avvenimenti più e meglio che dalle autorità, necessariamente reticenti, aveva incaricato il capitano d'armi Perruccio Gioeni di fare una inchiesta e di procedere alla sostituzione del capitano giustiziere Tudisco. Questi si diede da fare presso gli amici giurati per indurli a protestare contro la viceregia provisione ritenendola lesiva dei privilegi della città. I giurati, il sei febbraio, scrissero al Gioeni pregandolo di esibire la provisione affinchè i giudici ordinari della città la esaminassero per stabilire se fosse o no contraria ai privilegi. Il 28 febbraio fecero sentire la loro protesta al vicerè; e la ripeterono a fine marzo inviando appositamente a Palermo fra Bartolomeo Munsone, ciantro della cattedrale, tanto più che allora si parlava addirittura dell'arresto dei due Tudisco, dei loro familiari e « valituri » (2).

Per quanto si fossero ventilate quelle decisioni, tuttavia le cose andavano per le lunghe, e i faziosi continuavano ad ammazzarsi per le vie della città. Nel pomeriggio del 25 marzo si ebbe addirittura, nelle vicinanze della « loggia » e sotto gli occhi del capitano e dei magistrati, una disfida a cavallo fra Manfredi Riolo, figliastro di Iacopo Tudisco, e il nobile Antonio Pesce, « in la quali briga fu firutu ipso nobili antoni et amaczaroli lu cavallu di sucta ». I giurati ancor più preoccupati, e fors'anche per la loro posizione di faziosi, il giorno successivo, volendo evitare in *extremis* l'estradizione dei colpevoli, sollecitavano l'intervento del vicerè o di un suo alterego in Catania, per fare localmente il processo « cum la corti formata » (3).

Solamente ai primi di maggio si seppe ufficialmente che il capitano Tudisco era stato destituito; ed i giurati, facendo buon gioco a cattiva fortuna, se ne rallegravano col vicerè, ritenendo ormai eli-

(1) *Atti dei giurati*, vol. 27, f. 22 r., lettera al vicerè del 5 febbraio.

(2) *Atti dei giurati*, vol. 27, ff. 24 r., 25, 28.

(3) *Atti dei giurati*, vol. 27, f. 38.

minate tutte le cause dei dissidi; e chiedevano anzi che il nuovo capitano, Lorenzo Gioeni, stanti i suoi meriti, venisse confermato per l'anno indizionale successivo (1).

Con la nomina del Gioeni la situazione si era capovolta. Alla fine di luglio egli procedette all'arresto di frate Andrea Paternò e di frate Benedetto di Asmari monaci della Cattedrale, della migliore società, e li fece chiudere in castello senza specificare il motivo e senza esibire provizione viceregia. E ciò, dicevano i giurati, (e certamente i quattro Paternò) in pregiudizio dei privilegi della città, « aquistati cum relevanti servigi efusioni di sanguì eccessivi spisi ». Il giorno stesso dell'arresto, inoltre, erano stati uccisi a colpi di stocco due fazionari della parzialità dei Tudisco e dei Paternò; e ciò perchè, dicevano i giurati, « ad alcuni li è permisù portari li armi et a tuctu lu restu di la chitati è privatu (negato) et cussi quilli ki annu mala voluntati et inimicia divino potiri portari li armi, et loru inimichi disarmati li insultanu et amaczanu apostà et voluntati loro di la quali cosa tucta quista chitati sta malcontenta » (2). Il monaco Paternò era stato addirittura arrestato nei locali dell'episcopato e condotto a viva forza in castello. Un vero arbitrio, dicevano i giurati, e pregavano il vicerè di diffidare dei falsi testimoni « ki per passioni et per parcialitate dirrano multi cosi minu ki veri peroki ogi in quista chitati concurrinu di multi falsi testimoni per accaxuni di multi parcialitati ki su ogi in quista chitati vi supplicamu non li voglati dari quilla fidi et creditu... per accaxuni di li passioni grandissimi ki su infra quista chitati... » (3).

Con un atto di sfacciato favoritismo, il 22 luglio di quel medesimo anno 1484, il giudice del capitano e il giudice di primo appello, assente o astenuto il giudice del patrizio, invitati a pronunziarsi sul contenuto di una provizione viceregia contro il fazionario barone di Mongialino, concludevano di doversi respingere la provizione perchè lesiva dei privilegi della città. E aggiungevano di non esser probante a consentire l'estradiçione dello Statella il fatto che il di lui padre avesse rinunciato ai privilegi della città (4).

Ma il servilismo che caratterizza la vita pubblica dei tempi di cui discorriamo, e soprattutto ragioni di opportunità, avevano fatto dimenticare ai Catanesi l'offesa di quella rinuncia. Lo stato di polizia

(1) *Atti dei giurati*, vol. 27, f. 29 r., lettera del 4 maggio.

(2) *Atti dei giurati*, vol. 27, f. 74 r.

(3) *Atti dei giurati*, vol. 27, f. 49 r., lettera del 26 luglio.

(4) *Atti dei giurati*, vol. 27, f. 165 r.

instaurato da Alfonso, e rinsaldato dall'abilissima politica dei vicerè, aveva costretto le città a smussare molti angoli, e a prospettarsi la situazione con un senso di maggiore realismo. Specialmente se colpite nel senso economico, esse deponevano ogni orgoglio ed ogni diffidenza. Così si spiegano le due ambascerie, del 1481 e del 1487, affidate al castellano Statella con votazioni plebiscitarie del consiglio generale (1). Come anche quella affidata nel 1495 ad Ercole Statella che nel 1487 era succeduto al padre nella castellania e nella carica di gran siniscalco (2). Oltre a tutto, quegli incarichi erano stati dati in contravvenzione al capitolo 27 di Martino, dato nel generale parlamento di Siracusa, il quale vietava agli ufficiali regi di assumere ambascerie a vantaggio di singole città. Ma i tempi erano maturi per nuovi rivolgimenti; i particolarismi municipali crollavano, e si andava decisamente verso le moderne concezioni dello stato sovrano.

Il punto di partenza, almeno nelle forme, era stato diametralmente opposto. Le Costituzioni del Regno, lib. I, tit. 92, vietavano ai castellani dei regi castelli di ingerirsi negli affari delle città. Disposizioni analoghe si trovano nei capp. 40 e 41 di Giacomo. Ancora più esplicito è il Cap. 49 del secondo Federico, l' Aragonese. Così dicasi del cap. 39 di Martino, e del cap. 38 di Alfonso.

Il cap. 40 di questo sovrano prevede il caso specifico del cumolo delle cariche, vietando di accedere contemporaneamente, nella medesima città, a due uffici ordinari, di capitano e castellano, o di secreto e castellano. Ma già, e lo abbiamo visto, nella prassi si ammetteva che si potesse accedere ad un altro ufficio rinunciando al precedente. Il caso si ripeteva ancora nel settembre del 1529 allorchè Francesco Statella, gran siniscalco, nominato capitano giustiziere della città, rinunciava con atto pubblico alla castellania in persona del figliolo Ercole. Si ripeteva la storia e si ripetevano i nomi, i fantasmi del passato si reincarnavano nei successori, sempre uguali, sempre presenti a sè stessi. Ancora questa volta si ha la solita protesta formale dei giurati e la solita consulenza dei tre giudici ordinari della città. Ed i giurati, il 17 settembre, in considerazione delle guerre civili che divampavano in città, e considerata la necessità che la capitania venisse data ad una persona di autorità e prestigio, qual'era il gran siniscalco, tenuto conto della rinuncia alla castellania fatta il giorno precedente dal medesimo, rimuovendo ogni dubbio e sospetto, non ostante il capitolo del regno, decretavano « pro hac vice tantum »,

(1) *Atti dei giurati*, vol. 25, f. 23 r.; vol. 30, ff. 209, 275.

(2) *Atti dei giurati*, vol. 32, f. 91; vol. 37, f. 69 r.

e senza alcun pregiudizio per l'avvenire, che il castellano assumesse la capitania della città (1).

Nel maggio del 1538 si riprospettava l'identica situazione di cose, ma questa volta in persona di Ercole Statella succeduto al padre nel vuoto appannaggio di gran siniscalco del Regno e nella castellanìa di Catania. Ora però era crollato l'ultimo puntello che con la *fictio iuris* della rinunzia alla castellanìa, aveva fino allora costituito una garanzia per le civiche libertà. Ma non era che una finzione; se n'erano accorti anche gli antichi; i moderni, almeno, avevano avuto il pudore di non farvi ricorso, esigendo però che il castellano, assumendo la capitania, si impegnasse a dichiarare alla presenza del corpo municipale che non avrebbe abusato della carica, e che non avrebbe ordinato carcerazioni in castello se non per reati di altissima importanza (2). Era quello il pericolo temuto.

Un decennio dopo, a fine giugno del 1549, la nomina cadeva ancora su Ercole Statella. Ed il vicerè, nel darne cognizione ai giurati, dichiarava di aver dato senz'altro l'esecutoria alla regia provvisione, non ostanti i privilegi singolari e i capitoli del Regno, per essere lo Statella persona atta allo scopo. Consentiva tuttavia che si facessero rilasciare dallo stesso la solita dichiarazione che non avrebbe proceduto a carcerazioni in castello se non per reati di altissima importanza. E concludeva: « ... pro hac vice... despensamo a ditti capitoli restando quelli pro futuro in eorum robbore et firmitate... » (3).

Una commedia che durava dalla fondazione del Regno.

MATTEO GAUDIOSO

Riassunto — L'autore, sulla scorta di documenti del secolo XV, dimostra che i castellani del Castello Ursino di Catania e i loro familiari, servendosi del prestigio e dell'autorità della carica, e spesso d'intesa col Governo, preparassero quella trama di interferenze politiche e di conflitti giurisdizionali che doveva efficacemente contribuire al tramonto dei particolarismi municipali.

Summarium — Auctor, saeculi XV scripta adhibens, Castri Ursini Cathanae castellanos eorumque familiares, dignitate, auctoritate saepius sua, aliquando republicae rectorum fisos, tot et tantas factiones et iuris controversias egisse demonstrat ut iidem ad municipiorum iura labefactanda conferrent.

(1) *Atti dei giurati*, vol. 68, ff. 30-32.

(2) *Atti dei giurati*, vol. 74, f. 320.

(3) *Atti dei giurati*, vol. 85, f. 156.